

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

540^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-78

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 79-102

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 4, 5
D'ONOFRIO (UDC), relatore 4
PAGANO (DS-U) 4, 5

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente 5

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

..... 6

Reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 6, 9, 10
BORDON (Mar-DL-U) 9, 10

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

VILLONE (DS-U) 11, 24, 47 e *passim*
CREMA (Misto-SDI) 12
BASSANINI (DS-U) 12, 18, 35 e *passim*
* PASSIGLI (DS-U) 13, 25, 36 e *passim*
SALVI (DS-U) 15
D'ONOFRIO (UDC), relatore 17, 30, 45 e *passim*
GUBERT (UDC) 17, 46
PASTORE (FI) 20, 26
PETRINI (Mar-DL-U) 21, 23, 39 e *passim*
MANZELLA (DS-U) 27, 37, 38 e *passim*
* MANCINO (Mar-DL-U) 28
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 34, 49, 57
* DEL PENNINO (Misto-PRI) 49

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .16, 23, 34 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

... 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 8 ed emendamento 8.808 e seguenti 63
Articolo 9 ed emendamenti 66

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9	Pag. 68	GOVERNO	
Articolo 10 ed emendamenti	71	Richieste di parere su documenti	Pag. 93
Articolo 11 ed emendamenti	76	CORTE DEI CONTI	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	95
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	79	INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio	58
Annunzio di presentazione	90	Apposizione di nuove firme	95
Assegnazione	90	Interrogazioni	95
Presentazione di relazioni	93		
DOCUMENTI		<hr/>	
Deferimento a Commissioni permanenti	93	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 12 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che sono stati precedentemente accantonati gli articoli 3 e 6 e gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4 del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Annuncia la presentazione di un emendamento riferito all'articolo 3 e chiede alla Presidenza di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti proponendo di proseguire nella seduta odierna con l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 11.

PAGANO (DS-U). Chiede di rinviare ogni decisione al riguardo alla Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Convoca immediatamente la Conferenza dei Capigruppo onde assumere le deliberazioni inerenti la fissazione dei tempi per la presentazione di subemendamenti all'emendamento annunciato dal relatore, nonché riguardo al prosieguo dei lavori. Sospende pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,15.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 al 26 febbraio, nonché il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore, fissato per le ore 13 di mercoledì 18 febbraio. (*v. Resoconto stenografico*).

BORDON (Mar-DL-U). Premesso che sarebbe stato più saggio e prudente rinviare in Commissione la delicata questione della nuova configurazione del Parlamento, avanza una proposta di modifica nel senso di inserire l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, che la maggioranza si ostina pervicacemente a tenere congelato mentre la Camera dei deputati si appresta a votare la fiducia sul cosiddetto decreto salva Retequattro. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore BORDON (Mar-DL-U), respinge le modifiche proposte dallo stesso senatore.

PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

VILLONE (DS-U). Dichiaro il voto contrario all'emendamento 8.808. Non condivide infatti la formalizzazione con norma costituzionale delle funzioni e del ruolo del capo dell'opposizione, figura i cui contorni è pre-

feribile che emergano dalla dialettica parlamentare nella forma più efficace di contrapposizione ai poteri del *premier*.

CREMA (*Misto-SDI*). Sottoscrive l'emendamento 8.808 e dichiara il proprio voto favorevole.

Il Senato respinge l'emendamento 8.808.

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 8.38, a differenza del testo elaborato dalla Commissione, attribuisce all'opposizione la nomina dei presidenti non solo per le Commissioni di controllo ma anche per quelle di inchiesta, istituite sia dalla Camera sia dal Senato, con conseguente sottrazione alla maggioranza della facoltà di scegliere, sia pure nella minoranza, chi esercita il delicato ruolo di garanzia.

Sono respinti gli emendamenti 8.38 (identico all'8.918) e 8.519.

PASSIGLI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole all'emendamento 8.21, che consente ad un decimo dei componenti di ciascuna Camera di proporre ricorso alla Corte costituzionale contro interpretazioni del Regolamento che incidano sul procedimento legislativo; si tratta di una norma di garanzia estremamente rilevante, in presenza di Presidenti di Assemblea eletti a maggioranza assoluta.

Il Senato respinge l'emendamento 8.21.

SALVI (*DS-U*). L'emendamento 8.36, che assegna al Regolamento della Camera dei deputati la facoltà di disciplinare i casi in cui il Governo può porre la questione di fiducia su proprie proposte, tocca un aspetto estremamente delicato della riforma, poiché in caso di voto contrario si attiva la procedura per lo scioglimento della Camera. L'emendamento è opportuno per escludere da tale procedura almeno la materia costituzionale, elettorale e dei diritti civili; ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 8.36, identico all'8.916.

D'ONOFRIO, *relatore*. Ribadisce le ragioni del parere contrario sull'emendamento appena posto in votazione: dato che il testo riserva ad entrambe le Camere la funzione legislativa in alcune specifiche materie e non essendovi rapporto fiduciario tra il Governo ed il Senato federale, sulle medesime materie il Primo ministro non potrà chiedere un voto prioritario.

GUBERT (*UDC*). Ritira l'emendamento 8.3 e annuncia il voto favorevole sull'8.520, che tutela i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare.

Il Senato respinge l'emendamento 8.520.

BASSANINI (*DS-U*). Annuncia un voto contrario sull'articolo 8, che recepisce solo in misura estremamente modesta le indicazioni della bozza Amato sulle garanzie delle minoranze nel procedimento legislativo, che invece è questione centrale per un corretto assetto costituzionale. La mancata tutela dei diritti delle minoranze del Senato, che in ogni caso si formeranno al suo interno come in qualsiasi altro organo politico, non trova alcuna giustificazione e contribuisce a svilirne il ruolo politico. Infine, sarebbe stato preferibile che all'opposizione fosse non solo riconosciuto il diritto di presiedere alcune Commissioni, ma anche la scelta dei presidenti, che viene invece affidata alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PASTORE (*FI*). Annunciando il voto favorevole all'articolo 8, respinge le argomentazioni del senatore Bassanini, che non valutano adeguatamente il rafforzamento delle garanzie realizzato in Commissione, anche su impulso della minoranza, con particolare riguardo alla Camera dei deputati, proprio in considerazione della necessità di tutelare un'opposizione già penalizzata dal sistema elettorale maggioritario.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Voterà contro l'articolo 8, che presenta numerose incongruenze ed ambiguità. La norma che prevede il *quorum* minimo per la validità delle deliberazioni del Senato federale rischia di offrire un potere di veto ad un eventuale raggruppamento di Regioni e delinea una contraddizione rispetto all'articolo 67 della Costituzione, in quanto configura i senatori come rappresentanti della Regione e non della Nazione. Nel Senato, quindi, finiranno per misurarsi i rapporti di forza tra le diverse Regioni. Inoltre, poiché il rapporto dialettico alla Camera dei deputati si realizza tra il Governo e l'opposizione, i diritti delle minoranze sarebbero stati meglio tutelati con norme costituzionali piuttosto che regolamentari.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato approva l'articolo 8 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (*DS-U*). L'articolo 9, che affida alla legge la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con il mandato parlamentare, dovrebbe essere modificato tenendo conto che il sistema elettorale maggioritario può determinare un adattamento dei criteri agli interessi della maggioranza. Con gli emendamenti presentati si propone che le deliberazioni

su tali materie vengano adottate a maggioranza qualificata e sia inoltre ammesso il ricorso alla Corte costituzionale.

PASSIGLI (*DS-U*). I problemi posti nella storia parlamentare dall'attribuzione alle Camere del potere di decidere sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopraggiunta dei propri membri si sono aggravati nel quadro politico determinato dall'affermazione del sistema maggioritario. Appare quindi necessario innovare profondamente la normativa costituzionale ed in questo contesto estendere la verifica anche alle cause di incompatibilità dei membri del Governo e delle Autorità indipendenti.

PASTORE (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 9.0.500, che accoglie le perplessità espresse dall'opposizione in relazione alla possibilità di abusi della maggioranza nel giudizio sui titoli di ammissione dei membri delle Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. A tale fine, per queste deliberazioni è prevista una maggioranza qualificata, più elevata per la Camera dei deputati: si risolve dunque il problema senza ricorrere all'intervento di soggetti esterni, in particolare della Corte costituzionale, come previsto in altri emendamenti.

MANZELLA (*DS-U*). L'emendamento illustrato dal senatore Pastore riconosce l'esistenza del problema relativo al giudizio sui titoli di ammissione dei membri delle Camere ma non lo risolve appieno, dal momento che non applica a tale giudizio i principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione. Con l'emendamento 9.0.2, che ammette il ricorso alla Corte costituzionale contro queste deliberazioni delle Camere, si garantiscono il contraddittorio, la parità tra le parti, la ragionevole durata del processo e soprattutto la terzietà e l'imparzialità del giudice. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Posto che la previsione costituzionale di una legge che disciplini i casi di ineleggibilità e di incompatibilità non può riguardare soltanto i membri delle Camere ma anche quelli del Governo, i quali peraltro, nel nuovo rapporto che dovrebbe legare il Primo ministro alla Camera sono esclusi dal rapporto fiduciario con quest'ultima, appare opportuno individuare un giudizio di seconda istanza in capo ad un organo terzo ed imparziale quale la Corte costituzionale, in quanto la previsione di un *quorum* di votazione più ampio può essere agevolmente aggirata da una legge elettorale che rafforzi il principio maggioritario. (*Ap-*

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC e del senatore Del Turco).

D'ONOFRIO, *relatore*. La norma proposta è sostanzialmente identica al primo comma dell'articolo 65 della Costituzione, che individua (soluzione finora mai contestata) la riserva di legge ordinaria per la determinazione delle fattispecie, diverse e mutevoli, di ineleggibilità e di incompatibilità. Sottolineato come il testo dell'articolo 12 proposto dalla Commissione preveda anche per questo tipo di legge il procedimento bicamerale, invita a ritirare gli emendamenti riguardanti la determinazione delle cause di incompatibilità dei membri del Governo, che potranno essere esaminati con riferimento ad altri articoli della Costituzione. Inoltre, rileva che, nonostante il procedimento di verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere non sia giurisdizionale in senso tecnico, le Giunte di Camera e Senato hanno esercitato tale funzione nel sostanziale rispetto dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione. L'attribuzione di una funzione di garanzia alla Corte costituzionale è questione che inerisce l'equilibrio tra i poteri: nulla vieta che il Parlamento si spogli di queste prerogative, ma il rischio di abusi da parte della maggioranza appare più opportunamente evitato elevando il *quorum* delle relative deliberazioni, mentre la misura di questa elevazione va valutata considerando le esigenze di bilanciamento degli interessi delle parti in causa. Esprime pertanto parere favorevole all'emendamento 9.0.500 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole all'emendamento 9.0.500, al quale propone una integrazione (*v. Allegato A*) e concorda con il parere espresso dal relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 9.800, 9.802, 9.801 e 9.0.803 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.3, 9.2 e 9.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 9. Risulta quindi respinto l'emendamento 9.0.500(testo 2)/1.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario all'emendamento 9.0.500 (testo 2). Nel sistema bipolare maggioritario, il Governo e la sua maggioranza hanno il diritto di attuare in condizioni di stabilità il programma approvato dagli elettori, ma è altrettanto chiaro che tutte le questioni non strettamente inerenti all'attuazione della politica di governo debbono essere poste al riparo dall'arbitrio della maggioranza. Per questa ragione, la soluzione ideale ai problemi relativi alle deliberazioni sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere risiede nell'attribuzione della verifica a corpi tecnici neutrali che accertino i fatti e consentano così di

rispettare effettivamente la volontà degli elettori; in alternativa, mantenuto alla Camera di appartenenza il giudizio di primo grado, è opportuno prevedere il ricorso ad un giudizio imparziale di secondo grado da parte della Corte costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PASSIGLI (*DS-U*). Poiché gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.1 (identico al 9.0.700), insistono su una materia complementare, ma indipendente rispetto al contenuto dell'emendamento 9.0.500 (testo 2), chiede alla Presidenza di riconsiderare la preclusione che ne deriverebbe in caso di approvazione di tale ultimo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza è convinta delle ragioni della preclusione, ma è disponibile ad ovviarvi proponendo di trasformare gli emendamenti 9.0.2, 9.0.1 e 9.0.700 in subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.500 (testo 2).

MANZELLA (*DS-U*). Pur rimanendo convinto dell'autonomia rivestita dall'emendamento 9.0.2, rispetto all'articolo 66 nell'attuale testo della Costituzione o in quello eventualmente novellato con l'emendamento 9.0.500 (testo 2), lo trasforma nel subemendamento 9.0.500 (testo 2)/2.

BASSANINI (*DS-U*). È favorevole alla trasformazione dell'emendamento 9.0.1 nel subemendamento 9.0.500 (testo 2)/3, ritenendo opportuna l'introduzione di un ricorso alla Corte costituzionale, ancor più in caso di nuova formulazione dell'articolo 66 della Costituzione in quanto la maggioranza qualificata prevista nell'emendamento 9.0.500 (testo 2) non offre adeguate garanzie alle minoranze.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/2, che prevede il ricorso alla Corte costituzionale, nei casi in cui la minoranza ritenga che l'Assemblea non abbia giudicato con sufficiente ponderatezza, con ciò risolvendo le problematiche lasciate aperte dal combinato disposto degli articoli 65 e 66 della Costituzione.

Il Senato respinge l'emendamento 9.0.500 (testo 2)/2.

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, che si fonda su un principio fondamentale del costituzionalismo, la possibilità cioè di operare un controllo sulla legittimità delle deliberazioni parlamentari da parte di un organo costituzionale.

Con votazione nominale elettronica, risulta quindi respinto l'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3, identico all'emendamento 9.0.500 (testo 2)/4.

PASSIGLI (*DS-U*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.500 (testo 2), di cui, in subordine, chiede la votazione con il sistema

elettronico, onde consentire sulla questione, non esaminata in Commissione, un maggior approfondimento in quanto l'emendamento non offre quelle garanzie, che pure tenta di perseguire, circa un'effettiva tutela della minoranza contro prevaricazioni della maggioranza.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede anch'egli una riflessione ulteriore sulla questione ed una riformulazione dell'emendamento, che, nel testo attuale, non offre adeguata garanzia alle minoranze, pur nella previsione di deliberazioni adottate a maggioranza qualificata, in quanto tale maggioranza potrebbe, in un sistema elettorale maggioritario, equivalere a quella politica.

PRESIDENTE. Poiché il relatore si era pronunciato precedentemente contro l'accantonamento, dispone la votazione dell'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 9.0.500 (testo 2).

BASSANINI (*DS-U*). Stante la delicatezza di alcune delle questioni affrontate negli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 10, propone di accantonare l'articolo 10 e di anticipare l'esame dell'articolo 11.

D'ONOFRIO, *relatore*. Preannunciando la contrarietà ad intervenire con il testo in esame sulla materia dell'immunità parlamentare e delle più alte cariche dello Stato, propone di procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e all'esame e alla votazione di quelli riferiti all'articolo 11.

PRESIDENTE. Raccogliendo le esigenze manifestate, dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 10. Passa pertanto l'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*UDC*). Riguardo al divieto di mandato imperativo, l'emendamento 10.2 propone di limitare la rappresentanza di ogni membro del Parlamento alla Repubblica e non alla Nazione, in modo da porre l'accento sulla dimensione multinazionale dello Stato. (*Applausi del senatore Peterlini*).

VILLONE (*DS-U*). La formula tradizionale del divieto di mandato imperativo, riproposta all'articolo 10, rischia di determinare una contraddizione o, comunque, di apparire depotenziata riguardo all'espletamento delle funzioni di senatore, laddove si acceda all'ipotesi di elezione del Senato federale contestuale a quella dei Consigli regionali. L'emendamento 10.10 propone pertanto una soppressione dell'articolo. (*Applausi del senatore Passigli*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. E' contrario a tutti gli emendamenti. I concetti di Nazione e di Repubblica corrispondono, nel primo caso, ad una nozione di carattere generale e riassuntiva e, nel secondo caso, all'insieme delle articolazioni istituzionali già specificate dall'articolo 114, comma 1, come novellato con la riforma del Titolo V.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). L'emendamento 10.1, interamente soppressivo dell'articolo 10, tende ad evitare l'inaccettabile distinzione tra Nazione e Repubblica, dopo la criticabile equiparazione dello Stato con le altre articolazioni territoriali decisa in occasione della riforma del Titolo V. (*Applausi dei senatori Dettori, Manzella e Zanda*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'identico emendamento 10.10, con l'eliminazione della distinzione tra Nazione e Repubblica, vuole riaffermare nel suo significato storico il concetto di assenza di vincolo di mandato per ciascun parlamentare, ossia uno dei capisaldi della dottrina costituzionale liberale. Le osservazioni del relatore sono peraltro contraddette da altre modifiche costituzionali proposte dallo stesso, ad esempio in ordine alla rappresentatività della Regione per i senatori. Infine, è criticabile che la delicata materia delle prerogative dei parlamentari sia trattata per inciso con gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Peterlini*).

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo alla soppressione dell'articolo 10, preferendo l'attuale formulazione dell'articolo 67 della Costituzione. Secondo la dottrina tradizionale, esiste una differenziazione tra la rappresentanza politica e quella giuridica prevista dal codice civile, in quanto il parlamentare rappresenta il corpo elettorale nel suo insieme e dunque la Nazione. Dissento poi dal senatore Gubert in ordine al concetto di pluralità di Nazioni, dovendosi più correttamente fare riferimento ad una pluralità di gruppi etnici all'interno di una Nazione, mentre concorda con il senatore Villone sulla mancata coincidenza tra concetto di Repubblica e quello dell'insieme delle sue articolazioni territoriali.

Il Senato respinge agli emendamenti 10.1, 10.5, 10.10, 10.12 e 10.700, tra loro identici, con conseguente preclusione del 10.501.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.800, 10.802, 10.804 e 10.803 sono stati ritirati.

MANZELLA (DS-U). Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 10.801, ribadisce la sua contrarietà alla duplicazione proposta, dal momento che nell'attuale formulazione costituzionale il concetto di Nazione ricomprende sia le articolazioni istituzionali in cui essa si struttura sia la Repubblica nella sua funzione storica e culturale. Non si tratta soltanto di una questione nominalistica ed è inaccettabile che, a seconda delle sedi in cui si esprime, un Ministro possa essere più o meno preso in seria considerazione; e dal momento che qualche giorno fa a Milano l'onorevole Bossi, parlando rispettabilmente di devoluzione e di eterogeneità etno-nazionale dello Stato italiano, ha accennato alla distinzione ed alla possibile competizione della lealtà dei padani verso lo Stato italiano e verso la Nazione padana, occorre scongiurare il risveglio di fondate paure sulla tenuta della compagine nazionale. Propone quindi al relatore di specificare nel testo dell'articolo 10 che ogni parlamentare rappresenta la Nazione italiana, oltre che la Repubblica. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Zavoli. Congratulazioni.*)

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.801, 10.2 (identico al 10.4) e 10.502 (identico al 10.503).

GUBERT (UDC). Ritiene riduttivo il concetto di nazionalità, che è una delle espressioni culturali di una collettività, rispetto a quello di statualità.

Il Senato respinge l'emendamento 10.9 (identico al 10.701 e al 10.504) e approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti e comunica che gli emendamenti 11.800, 11.801 e 11.802 sono stati ritirati.

VILLONE (DS-U). In considerazione del valore puramente formale del richiamo all'esercizio senza vincolo di mandato delle funzioni senatoriali, nonché della precarietà cui sarà costretta la figura del senatore, con l'emendamento 11.2 propone la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione dell'11.500, che esclude la cumulabilità dell'indennità con emolumenti derivanti da altre cariche pubbliche elettive.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 11.1, identico all'11.2.

PASSIGLI (*DS-U*). L'emendamento 11.500/1 estende il divieto di cumulo agli emolumenti derivanti da qualunque tipo di carica pubblica.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 11.500/1 ed approva l'emendamento 11.500 e l'articolo 11 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 18 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,16.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Cherchi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Guasti, Mantica, Moncada, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Novi e Rotondo, per attività della 13^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Nocco e Tunis, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Brignone, Marino e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Crema e Budin, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amato, per attività del Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, come relatore di questo disegno di legge, intendo riformulare un emendamento già presentato, ma per evitare questioni di ordine procedurale preferisco presentarlo come nuovo emendamento, in modo che ella possa considerare l'eventualità di fissare i tempi per la presentazione dei subemendamenti.

Si tratta di un emendamento all'articolo 3, molto noto, che riguarda il Senato federale, ed è opportuno che vengano indicati i tempi per la presentazione di eventuali subemendamenti. Si tratta – ripeto – di un emendamento che di fatto ne riformula uno già presentato.

Poiché vorrei evitare un dibattito sull'estensione della riformulazione, lo considero come nuovo emendamento e quindi valuto del tutto normali i tempi per la presentazione di subemendamenti. Formalmente non potrebbe essere così, ma – lo ripeto ancora una volta – vorrei evitare qualunque contenzioso di ordine formale o procedurale da questo punto di vista.

Quindi, presentato l'emendamento, dovranno essere fissati i tempi per la presentazione dei subemendamenti. Ritengo che si possa proseguire nell'esame degli articoli da 8 a 11, che non sono interessati dalle decisioni che verrebbero assunte in ordine all'articolo 3.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, sono contenta che finalmente sia stato presentato l'emendamento dal senatore D'Onofrio, però francamente, siccome vi era stato un *iter* precedente e noi avevamo cominciato a discutere dall'articolo 8 in poi, nell'attesa, appunto, dell'emendamento all'articolo 3, credo che qualsiasi decisione vada rinviata ad una riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Colleghi, il relatore D'Onofrio ha appena presentato quello che lui ha definito la riformulazione di un emendamento a suo tempo presentato all'articolo 3, se non ho mal compreso. Trattandosi, ovviamente, di emendamento molto importante, che riguarda l'istituzione del Senato federale, in discussione da parecchio tempo, sono importanti anche eventuali subemendamenti.

Pertanto, allo scopo di fissare i tempi per la presentazione di eventuali subemendamenti e le modalità del seguito della discussione che il senatore D'Onofrio oggi ha indicato, esaminando gli articoli dall'8 all'11 e i relativi emendamenti, sospendo brevemente la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo, le cui deliberazioni saranno comunicate all'Assemblea al termine della riunione della Conferenza stessa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,15).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda il termine di presentazione dei subemendamenti all'emendamento presentato dal relatore, senatore D'Onofrio, in apertura di seduta, intanto informo che è fissato dalla Presidenza per le ore 13 di domani, mercoledì 18.

Per quanto riguarda, invece, le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, oggi e domani mattina la discussione proseguirà sui disegni di legge di riforma costituzionale.

Domani pomeriggio – si tratta di una conferma – si avranno le votazioni sugli emendamenti e quindi le dichiarazioni di voto sul decreto-legge sulle missioni internazionali; a partire dalle ore 18, si terranno le dichiarazioni di voto, che saranno trasmesse in diretta televisiva. Il che significa che sospenderemo qualche minuto prima di tale orario, per collegarci alle ore 18 e iniziare le dichiarazioni di voto.

La proposta è di continuare oggi e domani la discussione sui disegni di legge di riforma costituzionale ma domani mattina, in caso di disponibilità di tempo, saranno anticipate le discussioni sui decreti-legge sulla sanità e sulla giustizia.

A parte il termine fissato per la presentazione dei subemendamenti, questo è quanto ha deciso poc'anzi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il resto del calendario prosegue secondo lo schema noto, che sarà pubblicato in allegato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea dal 17 al 26 febbraio 2004:

Martedì	17 febbraio	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi – Riforma ordinamento della Repubblica (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Seguito disegno di legge n. 2700 – Decreto-legge n. 9, recante proroga missioni internazionali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 21 febbraio 2004</i>)
Mercoledì	18 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	»	(pomeridiana) (h. 16)	
			<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegno di legge n. 2701 – Decreto-legge n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 21 febbraio 2004</i>) – Seguito disegno di legge n. 2716 – Decreto-legge n. 354, in materia di amministrazione della giustizia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati; scade il 27 febbraio 2004</i>)
Giovedì	19 febbraio	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi – Riforma ordinamento della Repubblica (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Avvio discussioni generali (giovedì 19, ant.): – Disegno di legge n. 2705 – Decreto-legge n. 353, in materia di tariffe postali agevolate (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 febbraio 2004</i>) – Disegno di legge n. 2715 – Decreto-legge n. 356, sui dipendenti del Ministero dell'economia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 febbraio 2004</i>)

Giovedì 19 febbraio (pomeridiana) } Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

I subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore al disegno di legge costituzionale n. 2544 (riforma ordinamento della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 febbraio. Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2705 (decreto-legge n. 353, sulle tariffe postali agevolate) e 2715 (decreto-legge n. 356, sui dipendenti del Ministero dell'economia) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 febbraio.

Martedì 24 febbraio (antimeridiana) } - Seguito discussioni generali decreti-legge
(h. 10-13) } già avviati (disegno di legge n. 2705 – tariffe postali agevolate; disegno di legge n. 2715 – dipendenti Ministero economia)

Martedì 24 febbraio (pomeridiana) } - Seguito disegno di legge costituzionale n.
(h. 16,30-21) } 2544 e connessi – Riforma ordinamento della Repubblica (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Martedì 24 febbraio (pomeridiana) } - Seguito disegno di legge n. 2705 – De-
(h. 16,30-21) } creto-legge n. 353, in materia di tariffe postali agevolate (*Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 febbraio 2004*)

Mercoledì 25 » (antimeridiana) } - Seguito disegno di legge n. 2715 – Decreto-
(h. 9,30-13,30) } legge n. 356, sui dipendenti del Ministero dell'economia (*Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 27 febbraio 2004*)

» » » (pomeridiana) } - Disegno di legge n. 2677-B – Decreto-
(h. 16,30-22) } legge n. 355, recante proroga termini legislativi (*Approvato dal Senato – ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 27 febbraio 2004*)

Giovedì 26 » (antimeridiana) } - Avvio discussioni generali (**giovedì 26, ant.**):
(h. 9,30-14) } - Disegno di legge n. 2720 – Decreto-legge n. 24, sul personale dei Vigili del fuoco (*Presentato al Senato – voto finale entro il 3 marzo 2004*)

Giovedì 26 febbraio (pomeridiana) } - Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

Giovedì 26 febbraio (pomeridiana) } - Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2677-B (decreto-legge recante proroga termini legislativi) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 24 febbraio; quelli ai disegni di legge n. 2720 (decreto-legge sui Vigili del fuoco) entro le ore 19 di giovedì 26 febbraio 2004.

I decreti-legge in scadenza il 27 febbraio 2004 (disegni di legge nn. 2705, 2715 e 2677-B) saranno esaminati dalle ore 20 alle ore 22 della seduta pomeridiana di mercoledì 25 febbraio.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2700
(Decreto-legge recante proroga missioni internazionali)*

(Totale 7 ore)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h
AN	38'
UDC	30'
DS-U	46'
FI	54'
LP	24'
Mar-DL-U	33'
Misto	29'
Aut	21'
Verdi-U	21'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2701
(Decreto-legge sull'emergenza sanitaria)*

(Totale 3 ore e 10 minuti)

Relatore	20'
Governo	20'
Votazioni	30'
AN	15'
UDC	12'
DS-U	18'
FI	21'
LP	9'
Mar-DL-U	13'
Misto	11'
Aut	8'
Verdi-U	8'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2716
(Decreto-legge sull'amministrazione della giustizia)*

(Totale 3 ore e 10 minuti)

Relatore	20'
Governo	20'
Votazioni	30'
AN	15'
UDC	12'
DS-U	18'
FI	21'
LP	9'
Mar-DL-U	13'
Misto	11'
Aut	8'
Verdi-U	8'
Dissenzienti	5'

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per mettere a verbale che quella appena comunicata è una decisione assunta a maggioranza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma anche per ricordare (lo farò in un paio di minuti), che sia io che altri colleghi abbiamo contestato questo calendario anche per quanto riguarda il tema delle riforme.

Vorrei rammentare per l'ennesima volta a noi tutti che sarebbe stato assai più logico, prudente, utile e – starei per dire – più saggio se avessimo approfondito nuovamente questioni di tale delicatezza ritornando (come del resto anche lei, signor Presidente, aveva proposto) in Commissione.

Ricordo, per l'ennesima volta (come ho già detto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari), che il tempo previsto per la presentazione dei subemendamenti potrebbe apparire congruo laddove si trattasse di questione per così dire ordinaria: ma stiamo parlando non soltanto di riforma costituzionale, ma di questo specifico tema.

Voglio ricordare che su questo tema la maggioranza ha avuto bisogno, relatore D'Onofrio, di una decina di giorni, se ho capito bene, per cercare di trovare una soluzione. Non voglio entrare nel merito, ma devo dire che questa soluzione non l'ha trovata, anzi tutt'altro; ancora

una volta ci ha proposto fundamentalmente una soluzione pasticciata soltanto per corrispondere al *diktat* del socio di maggioranza effettivo.

In secondo luogo, signor Presidente, vorrei ricordare (sono un po' stanco, signor Presidente, cercherò di abbassare perfino il tono della voce e sussurrare) che ancora una volta, guarda caso, proprio nella giornata in cui l'altro ramo del Parlamento ricorre alla fiducia per approvare il decreto salva Rete4, di cui è noto il proprietario, illustre assente da questo calendario è la leggina sul conflitto di interessi.

Formalizzo, ancora una volta, la proposta di inserire nel nostro ordine del giorno questo solo punto. È vostra la proposta di legge, colleghi della maggioranza, ed è incomprensibile che non si possa metterla all'ordine del giorno; o meglio, è perfettamente comprensibile. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Bordon.

Non è approvata.

BORDON (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

PASSIGLI (*DS-U*). Vedo là in cima un paio di voti in più...

VIZZINI (*FI*). Per un paio di voti non ci formalizziamo.

PRESIDENTE.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprendiamo all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che sono stati accantonati l'articolo 3, l'articolo 6 e gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.808.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, poiché noi ci siamo già misurati su emendamenti che toccano un problema assai delicato, che è quello della posizione delle forze di opposizione nell'ambito del Parlamento che andiamo a disegnare, vorrei su questo emendamento riconfermare la stima ai colleghi che lo hanno firmato, esprimendo però un netto dissenso. Mi pare questo un chiaro esempio – lo dico in modo sintetico e pacato – di come non si deve scrivere una norma della Costituzione.

In realtà, siamo qui di fronte al contrapporsi di una figura virtuale ad una figura reale, perché appunto la norma si articola tutta sull'ipotesi di costruire un Capo dell'opposizione titolare di poteri formali, che faccia in qualche modo da parallelo al Capo del Governo. Ma, appunto, mentre il Capo del Governo è una figura reale, perché è sostanziato dal voto, dal consenso, trova la sua essenza nell'esprimersi della volontà dell'elettore, il Capo dell'opposizione è sostanziato, per così dire, dalla sconfitta, con ogni probabilità.

Credo che bisogna affermare il principio (l'ho detto in altri contesti e voglio ripeterlo qui) secondo il quale la regola migliore è che la norma costituzionale lasci, fin dove è possibile e nella misura massima possibile, che la politica segua la sua strada, affidando soprattutto al contesto della dialettica parlamentare, della dialettica dell'istituzione, alle stesse forze politiche di opposizione la possibilità di autorganizzarsi per dispiegare il massimo di efficacia nell'azione di contrapposizione alla maggioranza.

Infatti, il fine ultimo del meccanismo basilare della democrazia, quello della rappresentanza politica, signor Presidente, non è che l'opposizione sia organizzata in un modo o nell'altro (ciascuno di noi può pensare che sia giusto un modo o l'altro), ma che l'opposizione possa dispiegare con la massima efficacia la propria presenza, la propria azione e la propria iniziativa politica. Questo, con ogni evidenza, non può farsi una volta per tutte con l'assoluta ed estrema rigidità della norma costituzionale.

Probabilmente è perfino troppo la norma regolamentare per disciplinare questo passaggio. Si tratta di uno schema che può o meno rispondere alle esigenze del momento storico, che può o meno rispondere allo strutturarsi delle forze politiche dell'opposizione e alla circostanza che di opposizione ce ne sia una o più di una, che può o meno rispondere alla necessità che dall'opposizione ci si organizzi per mutare *leadership* o per mutare l'organizzazione fondamentale delle soggettività politiche; ma certamente l'idea che si possa dalla Costituzione disciplinare tutto questo, prevedendo nella Carta costituzionale uno schema del genere, è palesemente un errore di metodo e un pessimo modo di formulare la norma costituzionale.

CREMA (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, io, invece, condivido appieno questo emendamento e sono per sostenerlo, per votarlo e, se mi è consentito, anche per sottoscriverlo.

Quindi, nel dichiarare il mio voto favorevole, chiedo l'autorizzazione a sottoscriverlo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la sua firma sarà aggiunta all'emendamento 8.808.

Metto ai voti l'emendamento 8.808, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.38, identico all'emendamento 8.918.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, poiché in avvio c'è sempre un'inevitabile distrazione, con riferimento ai ragionamenti fatti nella precedente seduta, che si è tenuta ormai nella scorsa settimana, vorrei ricordare che quest'emendamento differisce dal testo della Commissione. Infatti, anche se il testo della Commissione prevede l'attribuzione ai parlamentari dell'opposizione di alcuni degli organismi che hanno funzioni ispettive o di controllo, la presente proposta emendativa differisce da esso su alcuni punti importanti.

Il primo punto è che quest'emendamento riguarda sia la Camera che il Senato: insisto nel dire che non c'è nessuna ragione per limitare lo Statuto dell'opposizione e le garanzie delle minoranze che ad esso sono collegate alla sola Camera dei deputati.

È vero che la sola Camera dei deputati esprime o ritira la fiducia al Governo, ma maggioranze e minoranze politiche ci saranno anche al Senato, che non è un'assemblea della bocciofila, ma un organismo politico che approva leggi, esprime scelte ed indirizzi politici. Ci sarà quindi una maggioranza e ci saranno una o più opposizioni anche al Senato.

Non vi è dunque alcuna ragione per riconoscere un elemento di Statuto dell'opposizione alla Camera dei deputati e al Senato no, come se qui non si parlasse di politica, come se non si trattasse di un organismo politico.

La prima differenza che noi prevediamo, quindi, è che questa garanzia – l'unica, in sostanza, che la maggioranza è disposta a riconoscere nel-

l'ambito dello Statuto dell'opposizione – valga anche per il Senato e non solo per la Camera.

La seconda differenza è che noi pensiamo che i Presidenti di queste Commissioni debbano essere individuati dall'opposizione, non dalla maggioranza nelle file dell'opposizione, scegliendo – per usare una vecchia espressione – degli utili idioti o degli oppositori di sua maestà. E' un'altra differenza rilevante, se questo è un istituto dello Statuto dell'opposizione.

La terza differenza è che noi prevediamo che ciò debba valere anche per le Commissioni d'inchiesta, che sono un classico strumento di garanzia dell'opposizione, uno strumento nelle mani di un'opposizione che non interferisce nella gestione del Governo e dell'amministrazione, ma che deve esercitare poteri di controllo.

Queste tre differenze sono assolutamente fondamentali, per cui insistiamo sull'emendamento da noi presentato. Non comprendiamo perché si dica che almeno su tale punto la maggioranza avrebbe sostanzialmente dato un riconoscimento e accettato le proposte dell'opposizione.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiediamo il voto elettronico per verificare chi è a favore e chi è contro e lasciarlo agli atti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.38, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.918, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.519, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.21.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 8.21 è reso ancora più urgente dal fatto che il Senato non ha approvato l'emendamento con cui chiedevamo che il Presidente del Senato venisse eletto da una maggioranza qualificata.

Noi tutti sappiamo che è in vigore una legge elettorale maggioritaria. La stessa riforma costituzionale che viene proposta è spesso giustificata con l'avvenuto cambiamento della legge elettorale. Se una legge elettorale incide sull'impianto costituzionale – e sicuramente incide su molti aspetti della Costituzione materiale – incide in particolare sul sistema delle garanzie: l'aver deciso che il Presidente del Senato venga eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti, e non da una maggioranza qualificata, sostanzialmente mette la Presidenza del Senato nelle mani della maggioranza che si determinerà nell'Aula.

Questa maggioranza, ancorché il Senato non sia la «Camera politica», indubbiamente avrà una qualche «parentela» con la maggioranza politica che si forma nel Paese. Infatti, il Senato non è né sarà una Camera avulsa dalla realtà politica del Paese: può darsi che tra Camera e Senato vi siano significative differenze, ma la possibilità reale che la maggioranza politica controlli anche il Senato esiste. In ogni caso, vi sarà una maggioranza nel Senato: sia questa identica alla maggioranza politica, o semplicemente – come ho appena detto – una parente più o meno stretta, indubbiamente una maggioranza vi sarà. E se vi è una maggioranza, è chiaro che essa avrà il controllo non solo della Presidenza del Senato ma – se non approvassimo questo emendamento – anche del Regolamento del Senato, cioè dell'interpretazione del Regolamento del Senato che si basa sì su precedenti, ma che è indubbiamente – lo abbiamo visto più volte nel corso della legislatura – un momento particolarmente critico che può incidere anche sulla sostanza del procedimento legislativo. Come minimo essa incide sui tempi, e i tempi molto spesso sono significativi, sono sostanza; lo sono stati anche in questa legislatura.

Allora, il chiedere che avverso interpretazioni del Regolamento che incidano sul procedimento legislativo si possa, da parte di un numero rilevante di senatori, ricorrere alla Corte costituzionale è misura di garanzia, non modifica la natura del Parlamento (l'assetto in due Camere differenziate nelle funzioni e nelle modalità di elezione), non trasforma la Corte costituzionale in una terza Camera, ma cambia radicalmente – come a mio avviso è giusto in un regime elettorale maggioritario – il principio degli *interna corporis*, che è principio storicamente consolidato nella vita dei Parlamenti, ma è principio che può determinare (quando si prendono in esame le modalità di elezione o di conferma degli eletti, i casi di incompatibilità o le interpretazioni del Regolamento) un eccessivo peso della maggioranza all'interno dell'Assemblea parlamentare.

È dunque una misura di garanzia quella che torniamo a sottoporre a questa Assemblea; una misura che non sarebbe stata urgente se si fosse accettato il nostro emendamento relativo alle modalità di nomina della Presidenza.

Credo perciò che questo emendamento e la garanzia che esso suggerisce nel contesto di un'elezione a maggioranza assoluta – e quindi di una Presidenza che è nella disponibilità, così come lo è il Regolamento del Senato, della maggioranza – diventino estremamente importanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.36, identico all'emendamento 8.916.

SALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 8.36, che riguarda un punto molto delicato e criticabile della proposta formulata dalla maggioranza.

Sappiamo che in una parte successiva dell'articolato è prevista una figura del tutto anomala e sarebbe utile che il relatore chiarisse come vi si raccorda la proposta del voto su un punto inerente la priorità programmatica dell'azione di Governo, dal quale può addirittura derivare lo scioglimento delle Camere stesse.

Infatti, qualora il voto non fosse favorevole, la Camera dei deputati verrebbe automaticamente sciolta, salva l'attivazione di quel singolarissimo e contraddittorio meccanismo previsto dall'articolo 88, nuovo testo, per il quale la stessa maggioranza che ha votato contro un punto programmatico considerato prioritario dal Governo che sosteneva dovrebbe poi, fatto cadere quel Governo, dire che intende proseguire esattamente nello stesso programma del Governo che ha fatto cadere. Sostanzialmente, la maggioranza fa una proposta molto chiara se la Camera vota contro, il Governo va a casa.

Se si aggiungono le proposte riguardanti il Senato, che verrebbe completamente depotenziato di ogni funzione e ruolo dall'approvazione delle proposte della maggioranza, avremo l'anomalia di una democrazia parlamentare praticamente senza Parlamento, dove una Camera (la Camera dei deputati) sarebbe costretta ad accettare ciò che propone il Presidente del Consiglio pena lo scioglimento, mentre l'altra (il Senato della Repubblica) non conterebbe nulla.

Allora, in una strategia di diminuzione del danno, l'emendamento 8.36 e l'identico emendamento 8.916 propongono quanto meno che il Regolamento disciplini le ipotesi in cui il meccanismo della fiducia può essere attivato o meno. Facciamo riferimento alla fiducia (o alla sfiducia) perché, fino a prova contraria, questo è il meccanismo che il nostro sistema costituzionale conosce; l'altro, proposto dalla maggioranza, dovrà pure essere chiarito: si tratta del voto di fiducia o di altro?

Al di là di tutto questo, si pone il problema delle materie su cui può essere chiesto questo voto capestro. Faccio un esempio tra tutti; stiamo discutendo di riforme costituzionali; se passa la proposta della maggioranza, il Presidente del Consiglio può venire qui e dire: o votate questa riforma

costituzionale, oppure il Parlamento va a casa. È un'ipotesi non prevista in alcun sistema democratico al mondo; se ce n'è qualcuno in cui un meccanismo del genere può essere proposto, mi si dica quale.

Chiediamo almeno che si stabilisca in quale ipotesi questo meccanismo capestro può essere attivato, quali sono le materie per cui può essere chiesto questo voto, sul quale si giocano l'intera legislatura e l'intera partita; altrimenti, secondo l'attuale testo della maggioranza, ciò potrebbe accadere su qualunque materia: in materia costituzionale, in materia elettorale, in materie che riguardano i diritti civili e la coscienza dei parlamentari, e così via.

Allora, vorremmo sapere per quale ragione questa proposta non viene accolta, perché non si accetta il rinvio al Regolamento della disciplina dei casi in cui il voto di fiducia può essere richiesto.

In assenza di chiarimenti al riguardo e trattandosi di un emendamento che potrebbe comunque essere ricondotto nell'alveo del ragionamento proposto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Salvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.36, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.916, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, poco fa avevo chiesto la parola perché la domanda del collega Salvi era molto pertinente e perché ritengo che i colleghi che hanno votato contro – e che ringrazio per averlo fatto – avessero il diritto non solo di sapere cosa pensa il relatore in proposito, ma anche di capire perché il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Intanto vorrei, se possibile, tranquillizzare i colleghi. Nell'ipotesi costituzionale all'esame del Senato, è previsto un insieme di materie, tra cui le leggi costituzionali, approvato da entrambe le Camere. Il Senato, che non ha rapporti di fiducia con il Governo, ovviamente non può essere posto di fronte alla questione – qui posta giustamente – che il Governo può porre la fiducia solo alla Camera e non anche al Senato. Quindi, il Governo in Senato non può chiedere nulla di ciò che può chiedere alla Camera. Trattandosi di leggi bicamerali, quelle costituzionali sono ovviamente sottratte a qualunque possibilità per il Governo di porre una questione di questo tipo.

Il Governo non la chiama – ne abbiamo molto discusso in Commissione – questione di fiducia per la semplice ragione che il testo del Governo non prevede un rapporto di fiducia tra Camera ed Esecutivo instaurata all'inizio della vita del Governo, ma soltanto una mozione di sfiducia che la Camera può porre nei confronti del Governo.

Quindi, nella sostanza, quella posta alla Camera è una questione di fiducia, che non potrà però mai essere posta al Senato (quanto meno per le leggi bicamerali, ma ovviamente nemmeno per le altre), perché essendo a questo estraneo il rapporto di fiducia nei confronti del Governo, non potrà mai trovarsi di fronte un Esecutivo che pone una questione del genere.

Per queste ragioni, avevo espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, come ho già spiegato nella fase di illustrazione, l'emendamento 8.3 tende a tutelare le rappresentanze re-

gionali. Per la Camera dei deputati si prevede una tutela dei rappresentanti delle varie parti politiche mentre al Senato, dove si prevede una rappresentanza territoriale, la garanzia dovrebbe essere attribuita ai rappresentanti di ciascuna Regione.

Per questa ragione, avrei auspicato che tale emendamento fosse approvato. Poiché, tuttavia, l'emendamento 8.520, ugualmente a mia firma, è caratterizzato da una formulazione più snella, ritiro l'emendamento 8.3 e mantengo l'emendamento 8.520.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 8.520, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei motivare il voto contrario sull'articolo 8, che dovrebbe concentrare, per così dire, l'opera di adeguamento delle garanzie delle minoranze e delle garanzie democratiche e costituzionali nell'attività legislativa.

Vorrei sottolineare che questa è una parte sicuramente non prevalente dell'adeguamento complessivo del sistema delle garanzie, cioè dei *checks and balances*, che però noi riteniamo assolutamente necessaria in presenza di un'evoluzione, in buona parte già avvenuta, in senso maggioritario e bipolare del nostro sistema.

È una parte non prevalente, tuttavia importante; soprattutto, è la parte in cui si concentrano le molto modeste aperture che la maggioranza sostiene di aver fatto nei confronti di una questione fondamentale posta dai Gruppi di opposizione uniti.

Vorrei ricordare che la bozza Amato è per quasi la metà dedicata al problema dell'adeguamento delle garanzie democratiche e costituzionali, contenendo una trentina di proposte di innovazione e modifica costituzionale al riguardo.

Alla fine dell'esame dell'articolo 8, cosa resta di questo punto sicuramente nodale? Delle proposte da noi fatte, pressoché nulla. C'è una modestissima elevazione della maggioranza per l'approvazione del Regolamento della Camera, ma non per l'approvazione di quello del Senato.

Continuo a ripetere: cos'è questo Senato che avete in mente? Non è un organo politico, non è un'assemblea politica? È un luogo nel quale alcune signore e alcuni signori si trovano a giocare a *bridge* oppure a fare una partita di bocce?

È un'Assemblea politica e quindi ci saranno una maggioranza e un'opposizione, o magari più opposizioni e più minoranze, come in qual-

siasi assemblea politica, anche se non dà e non ritira la fiducia al Governo o non determina con i suoi comportamenti una crisi di Governo, visto che a questo punto non si intende neppure più utilizzare da parte della maggioranza il concetto di fiducia, peraltro caratteristico dei sistemi parlamentari.

Quindi, questa è la prova – mi spiace che non sia presente il senatore Andreotti, che ne troverebbe ulteriore conforto per le sue fortissime perplessità – che stiamo uscendo dalla forma di Governo parlamentare anche nella variante britannica per andare verso direzioni ignote e inesplorate, ma sicuramente rischiose, come giustamente sostiene il presidente Salvi.

Inoltre, il Senato non partecipa all'espressione delle deliberazioni che possono determinare una crisi di Governo, ma è pur sempre un organismo politico. Vota leggi, provvedimenti o misure che incidono sulla politica del Paese, oppure no? Se è così, anche al Senato deve esserci uno Statuto dell'opposizione, anche al Senato devono esserci garanzie, regole e diritti delle minoranze.

Cari colleghi dell'altra parte, potrete trovarvi anche voi all'opposizione e potrete trovarvi anche voi di fronte a maggioranze (noi ci proponiamo di non essere tali) arroganti: ci vogliono garanzie dei vostri diritti ed invece qui non c'è nulla, perché quel pochissimo che c'è è limitato alla Camera dei deputati.

Nella vostra riforma il Senato è figlio di un Dio minore, non è più un'Assemblea politica. In queste condizioni, se dobbiamo farne un organismo di serie C, neppure di serie B, chiudiamolo pure il Senato, è più onesto. Diteci che non lo volete più. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso*).

Altro modestissimo riconoscimento: i Presidenti di alcune Commissioni, che hanno funzioni, non di partecipazione, ma di definizione dell'attuazione del programma di Governo.

È giusto che i Presidenti delle Commissioni siano scelti dalla maggioranza, nessuno lo ha mai messo in dubbio; ma i Presidenti delle Commissioni che hanno invece funzioni di controllo (e questa è la funzione dell'opposizione: controllare), come proponevamo noi, devono essere espressi dall'opposizione.

Voi dite, intanto, che anche in questo caso la cosa riguarda solo la Camera; il Senato è un organismo non politico, non c'è l'opposizione, è un organismo che non si comprende cosa faccia, quindi non c'è una minoranza, al Senato, che possa aspirare a presiedere le Commissioni di controllo.

In più, i Presidenti attribuiti all'opposizione pensate li debba scegliere la maggioranza. Quando saremo maggioranza, dopo il 2006, sceglieremo noi nelle vostre file: ma vi sembra una cosa seria, una garanzia reale?

Questo è ciò che ci consegnano alcune ore di discussione su un punto centrale su cui voi sostenete di aver fatto importanti concessioni alle opposizioni; anzi, le uniche concessioni che fate in tema di garanzie democratiche e costituzionali. Ma come si fa? Come pensate possa proseguire

costruttivamente un dibattito in cui queste sono le vostre aperture a proposte dell'opposizione serissime?

Giorni fa si sono riuniti una cinquantina di costituzionalisti italiani: nessuno aveva dubbi sul fatto che il problema del riequilibrio e dell'adeguamento delle garanzie costituzionali sia un problema centrale della riforma costituzionale e su questo non produciamo assolutamente niente.

Il nostro voto negativo, pertanto, è estremamente convinto e chiedo, signor Presidente, che si voti con il sistema elettronico. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, immaginavo che l'opposizione avrebbe dichiarato che nulla è stato accolto delle sue proposte in materia di garanzie e in particolare in materia di garanzie regolamentari. Tuttavia, mi sembra che il ragionamento che ha illustrato ora in Aula il senatore Bassanini sia molto confuso, perché l'esigenza principale delle garanzie in materia parlamentare è stata sempre vista dalle opposizioni nel fatto che per la Camera dei deputati è prevista una legge – è espressamente detto in Costituzione – che favorisca la maggioranza di Governo.

È stata chiesta una riflessione per garantire una minoranza che nella Camera dei deputati, per quanto è stato detto dall'opposizione, non rappresenta numericamente la minoranza del Paese ma è chiaramente sottorappresentata. Ci siamo mossi in quest'ottica tenendo ben distinto il regime del Senato della Repubblica da quello della Camera dei deputati.

Ho già detto in altre occasioni che il Senato della Repubblica ha funzioni, composizione e sistema elettorale completamente diversi, e che non è ipotizzabile una definizione del rapporto fra maggioranza e opposizione perché esso si stabilisce in funzione del sostegno di un Governo. Il Senato della Repubblica nella nuova visione non dovrà mai esprimere la fiducia o la sfiducia al Governo né potrà essere sciolto su iniziativa dell'Esecutivo.

Fatta questa premessa, ricordo che nella Costituzione cosiddetta della prima Repubblica, ancor oggi vigente, non vi è traccia di norme di garanzia come quelle da noi inserite, essendo previsto un sistema di bicameralismo perfetto che attribuisce a entrambe le Camere funzioni politiche e di governo.

Ricordo, per la piccola storia di questo ramo del Parlamento, che in Commissione abbiamo fatto notevoli passi avanti sul piano delle garanzie nel funzionamento delle istituzioni, in particolare della Camera dei deputati. Il testo del Governo prevedeva soltanto un richiamo ai diritti delle opposizioni, secondo una norma che il centro-sinistra dovrebbe ben conoscere essendo contenuta nel testo della Bicamerale che fu presentato alla Camera dei deputati.

Noi abbiamo arricchito quella norma, anche grazie ai suggerimenti dell'opposizione, con l'indicazione, seppure sobria, dello Statuto del

capo dell'opposizione; abbiamo previsto che le Commissioni ispettive, di garanzia e di controllo siano presiedute da un deputato espresso dall'opposizione (tra l'altro oggi in tutte le Commissioni di garanzia la cui Presidenza è riservata all'opposizione si vota tutti insieme); abbiamo previsto per il Regolamento della Camera, ove più sensibile è la questione dei *quorum* deliberativi, una maggioranza doppiamente qualificata: un certo numero di deputati presenti e un certo numero di deputati costituenti l'Assemblea.

Vi sono altre norme che prevedono ulteriori garanzie; non mi aspetto che l'opposizione riconosca questo sforzo ma ritengo doveroso consegnare agli atti dell'Assemblea il notevole passo avanti compiuto sullo Statuto complessivo delle Assemblee della Camera e del Senato.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, siamo contrari all'articolo 8.

Facciamo anzitutto rilevare che la nostra discussione è estremamente disorganica in quanto abbiamo dibattuto delle modalità di funzionamento delle Camere, di cui appunto all'articolo 8, dopo aver accantonato l'articolo 3 in cui avremmo dovuto definire la composizione del Senato.

Il presupposto di questa modalità di lavoro è che l'articolo 8 non pregiudichi in alcun modo il contenuto dell'articolo 3, ma non è chiaramente così, perché con l'articolo 8 sono definiti alcuni caratteri e alcune prerogative essenziali della futura attività dell'Assemblea senatoriale e dell'Assemblea dei deputati.

E lo abbiamo fatto in latenza di quell'articolo 3, che è chiaramente riferibile e riconducibile a questo. Denuncio, ancora una volta, l'errore di metodo con il quale procediamo e che continua a determinare approssimazione e confusione nei deliberati della nostra Assemblea.

Ma entrando nel merito di questo articolo 8, non possiamo non rilevare numerose incongruenze. Innanzi tutto il testo, con l'emendamento approvato in corso d'esame stabilisce che le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Ho fatto rilevare invano (non solo io, che forse sono membro modesto di questa Assemblea, ma anche autorevoli colleghi come il senatore Manzella) che questo testo letteralmente non corrisponde all'intenzione dichiarata dal relatore, vale a dire che debba essere presente almeno un terzo delle Regioni rappresentate per dare validità alle deliberazioni del Senato.

Letteralmente questo testo stabilisce che non sono valide le deliberazioni, qualora sia assente almeno un terzo delle Regioni rappresentate: questo è il significato letterale, in quanto «non sono presenti» vuol dire

«assenti»; quindi, le deliberazioni non sono valide se sono assenti i senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Questo significa che esiste un meccanismo di pesante condizionamento da parte di alcuni Gruppi regionali. «Non è questa l'intenzione», ci ha detto il relatore; ma questo purtroppo è scritto e, nonostante tutti gli avvertimenti dell'opposizione, tale è rimasto il testo.

Ma c'è un fatto ulteriore e sostanziale. Se noi, ad un certo punto, stabiliamo che la validità di una deliberazione dipende dalla presenza di un certo numero di rappresentanti di un certo numero di Regioni, definiamo pesantemente il significato di quella rappresentanza.

Nell'articolo 67 non potremo più stabilire che i senatori rappresentino la Nazione, perché essi rappresentano la Regione. Ciò sarà ancor più evidente nel momento in cui, all'articolo 3, definiremo – così sembra che sia – la contestualità dell'elezione fra i Consigli regionali e il Senato.

Dunque, il Senato non sarà più la Camera in cui i rappresentanti nazionali definiscono i criteri generali a cui debbono attenersi le legislazioni regionali garantendo, con criteri generali di indirizzo, l'omogeneità della legislazione regionale, talché questa stessa legislazione rispetti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che valgono in modo omogeneo per tutti i cittadini della Nazione: il Senato non avrà più questa funzione. Avrà invece la funzione di misurare, in un rapporto di forza, gli specifici interessi regionali, perché i parlamentari, eletti contestualmente al Consiglio regionale, rappresentano la Regione: così è scritto.

Quindi, ha perfettamente ragione il senatore Gubert. Avrei voluto intervenire sul suo emendamento non già per dichiarare un voto favorevole (lei, signor Presidente, non si è accorto della mia richiesta di prendere la parola), ma perché egli interpreta perfettamente lo spirito del futuro Senato.

Il senatore Gubert dice che il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare, prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Questa è la logica conseguenza di quello che sarà il Senato, stabilito l'impianto che noi vogliamo dare nella nostra Costituzione. Il Senato rappresenterà gli interessi delle Regioni, e cioè sarà il luogo in cui si misureranno i rapporti di forza tra le Regioni, con tutte le possibili alleanze macro o microregionali che si vorranno formare.

E ciò vale tanto più, quanto più il relatore ci dice: attenzione, al Senato non ci sarà più una maggioranza politica, e quindi non occorre più prevedere quelle forme di garanzia e quell'organizzazione che saranno invece previste per la Camera. Non sarà necessario perché non ci sarà più la maggioranza politica; ci saranno maggioranze macroregionali. Questa – ripeto – è la logica conseguenza di questo impianto istituzionale.

Inoltre, per quanto riguarda il Regolamento della Camera, dove si introdurrebbero elementi di garanzia qualificanti per l'azione dell'opposizione, anche su questo abbiamo infinite riserve. Innanzitutto, in un sistema

di *premiership* come quello che andremo – ahimè – a definire, in cui cioè la maggioranza è strettamente vincolata al suo *Premier*, la dinamica democratica si sviluppa non già all'interno dell'Assemblea – essendo ormai la maggioranza priva di qualsiasi valore che non sia quello di dare un supporto numerico al suo Governo – ma si svilupperà tra il Governo e l'opposizione.

Questo è, ad esempio, ciò che noi ammiriamo nel sistema di *premiership* anglosassone, che peraltro è assolutamente non importabile nel sistema sociale, politico e culturale dell'Italia.

E allora, non può essere il Regolamento della Camera a garantire l'opposizione, perché il Regolamento della Camera agisce nella dinamica interassembleare, non può garantire la dinamica del rapporto fra Governo ed opposizione. E questo Capo dell'opposizione, istituito e difeso dai Regolamenti della Camera, è inevitabilmente una figura debole. Non è il Regolamento della Camera, è la Costituzione che deve garantire i poteri e le modalità di elezione del Capo dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la prego di concludere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Avremo modo di riprendere questo discorso quando definiremo poi la forma di Governo.

Rimane la nostra contrarietà a questo articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 9.3 e mi riferisco anche ad altri emendamenti successivi che recano la mia firma.

La formulazione che troviamo nel testo dell'articolo 9 originariamente proposto e tale approvato dalla Commissione, secondo cui: «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma» cioè quella bicamerale «determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore», è in realtà una formulazione non adeguata, non tanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che non dice.

Con questa formulazione, infatti, non si coglie il senso di un dibattito che si svolge su questa norma ormai da tempo e che si è incentrato essenzialmente su due punti: in primo luogo, se la valutazione dell'eventuale sussistenza di casi di ineleggibilità o incompatibilità dovesse spettare alla Camera di appartenenza; in secondo luogo, nel caso che si ritenga positiva la risposta alla prima domanda, se la decisione debba essere assunta a maggioranza semplice o qualificata.

Dico ciò perché, sempre in questa complessa vicenda, nella quale ci troviamo, che generalmente si definisce come transizione, è risultato evidente che, tra le regole, le prassi, le convenzioni, gli usi, i costumi, il comportamento parlamentare, che sono stati messi a rischio e in parte travolti dalla novità, vi sono anche quelle regole che hanno sostanzialmente indirizzato le Camere nell'applicazione di questa tradizionale norma secondo cui è la Camera di appartenenza a giudicare dei titoli dei propri componenti.

Questa è una regola che nell'esperienza parlamentare è antica, però ovviamente è una regola che va in tensione quando la si applica secondo criteri che sono puramente di maggioranza, perché è chiaro che in tal caso la maggioranza può torcere le regole a proprio vantaggio, in quanto valutare e affermare condizioni di incompatibilità o ineleggibilità può essere lo strumento per estromettere dalla Camera, dall'istituzione, il rappresentante della forza contrapposta, quindi il rappresentante di una delle forze di opposizione.

Questo è stato il nocciolo significativo del dibattito che si è svolto e che, per la verità, mi pare che la formula della maggioranza non solo non porti avanti, perché si riduce a questo rinvio alla legge, ma probabilmente addirittura impedisce che faccia dei passi avanti.

Infatti, questa formulazione non consente di vedere una procedura nella quale vi sia un momento di sindacato sulla scelta della Camera di

appartenenza (non a caso abbiamo presentato degli emendamenti, a firma anche mia, che introducono la possibilità che vi sia un appello alla Corte costituzionale); rende difficile e probabilmente impossibile, io credo, la previsione, in assenza di uno specifico rinvio, di un meccanismo alternativo: cioè, sulla base di questa formula, noi non potremmo dire, con la legge ordinaria, che giudica la Corte costituzionale, perché probabilmente una previsione del genere deve trovare radice direttamente in Costituzione, per la natura costituzionale dell'investitura che riceve il parlamentare; tanto meno possiamo pensare che, sulla base della mera norma legislativa, si addivenga poi a maggioranze qualificate, perché questa a sua volta sarebbe scelta non rimessa alla legge ma al Regolamento parlamentare.

È, quindi, una formulazione che non solo non fa passi in avanti, come dicevo, nell'affrontare un problema che si è posto con forza e che è passato anche concretamente nella dialettica delle forze politiche in Parlamento, ma probabilmente impedisce che con la legge cui si fa rinvio si possa poi con efficacia affrontare le questioni che l'esperienza del passaggio al maggioritario ci ha, nei fatti e non in astratto, non per mere riflessioni dottrinarie, posto davanti. Da questo punto di vista si tratta di una formulazione testuale del tutto insoddisfacente.

Di qui la proposta di soppressione dell'articolo o, in alternativa, come si chiede con i successivi emendamenti, la proposta di integrazione o con il rinvio della decisione alla Corte costituzionale o con la previsione di maggioranze qualificate per la decisione dell'Assemblea di appartenenza.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, forse l'emendamento 9.1 avrebbe potuto essere presentato al Capo III, recante «Modifiche al Titolo III della Parte seconda della Costituzione», ma poiché decidiamo con questo articolo che la legge ordinaria, sia pure bicamerale (alcuni emendamenti prevedono che essa debba essere approvata con maggioranze qualificate, ma si tratterebbe pur sempre di legge ordinaria), continui a stabilire le modalità di eleggibilità e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità come previsto dall'attuale testo costituzionale, che rimanda la fissazione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla legge ordinaria, allora è giusto esaminarlo.

Stiamo operando in un sistema in cui le maggioranze non sono più determinate da una legge elettorale proporzionale, bensì da un sistema maggioritario. Ciò aggrava ulteriormente quello che era già un difetto dell'attuale modalità di giudizio sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, e cioè il lasciare alla maggioranza della Camera di appartenenza la decisione ultima in materia.

Quindi, non solo mi sembrano giuste le considerazioni del senatore Villone circa la necessità di innovare rispetto ad una prassi storica che lasciava alla Camera di appartenenza queste decisioni; ma mi sembra anche che se parliamo di innovare il sistema delle incompatibilità si debba affermare che la legge deve disciplinare anche le incompatibilità dei membri del Governo e delle Autorità indipendenti.

Lo possiamo fare in questa sede e in questo articolo, oppure al Titolo III, ma il punto è che il sistema delle incompatibilità dei membri del Governo deve essere indubbiamente rafforzato, perché oggi siamo in presenza di casi abnormi di conflitto di interessi. Non sono intervenuto sulla proposta contenuta nell'emendamento 9.800 del senatore Di Girolamo perché formulata in modo da essere di difficile lettura ed accoglimento, ma il principio che essa sottende è sicuramente giusto.

Noi dobbiamo fondare in Costituzione non solo il principio che non si può essere in conflitto di interessi nell'esercizio della propria funzione, né nell'Esecutivo né nel Legislativo, ma anche il principio che avverso le decisioni di una Camera – che sono state nell'esperienza storica profondamente influenzate dalla maggioranza di turno – si debba prevedere la possibilità di ricorso ad un organo giurisdizionale, all'organo giurisdizionale supremo, ossia alla Corte costituzionale.

Pertanto, sollecito l'approvazione (se non ora magari in sede di Titolo III) di una norma che stabilisca in Costituzione il principio che non si può essere titolari di una carica di Governo essendo in conflitto di interessi, e che ciò può essere fatto con legge ordinaria proprio perché il principio è affermato in Costituzione; ed inoltre che il giudizio dell'Assemblea di appartenenza venga confermato o riformato da un organo giurisdizionale, in questo caso la Corte costituzionale.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 9.0.500 del senatore Calderoli e lo illustro, perché mi sembra una proposta molto importante, dal momento che accoglie in maniera sostanziale una perplessità espressa dall'opposizione, e quindi mi dispiacerebbe passasse inosservata.

Il problema, sempre in riferimento ad un possibile abuso – non parlo di dittatura – della maggioranza per favorire se stessa e compiere attività di prevaricazione nei confronti di chi è all'opposizione.

Questo emendamento stabilisce appunto che nella materia di valutazione dei titoli di ammissione dei componenti di Camera e Senato vi sia una maggioranza qualificata più elevata per la Camera dei deputati e significativa, ma ridotta rispetto alla Camera stessa, per il Senato federale della Repubblica, tenendo conto appunto della diversa normativa elettorale e delle diverse funzioni fra Camera e Senato.

Mi sembra una proposta molto interessante perché risolve, secondo il mio punto di vista – e di questo naturalmente sono grato al collega Calderoli che se n'è fatto carico – il problema prospettato, dicevo quello dell'abuso di maggioranza, senza però ricorrere a soggetti estranei.

Noi abbiamo, colleghi, una strana vocazione dell'opposizione: qualsiasi questione che riguardi la Camera o il Senato si devolve alla Corte costituzionale. Ritengo che questo manifesti veramente una scarsa sensibilità per gli istituti parlamentari senza peraltro dare maggiori garanzie perché non mi sembra che la Corte, al di là delle questioni del momento, sia organo giurisdizionale in senso stretto, bensì organo che fa politica giurisdizionale in materia costituzionale.

Soprattutto, si manifesta in molte circostanze (come questa, ma anche come quella poco fa richiamata dal senatore Passigli in relazione all'articolo 8, per cui le questioni dell'interpretazione del Regolamento dovrebbero essere devolute alla Corte costituzionale) un eccesso di ricorso alla Corte che denota, ripeto, uno scarso, scarsissimo apprezzamento per gli istituti parlamentari quali abbiamo finora conosciuto nella storia d'Italia.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, sono molto contento che il senatore Calderoli, con l'autorevole appoggio del Presidente della nostra Commissione, abbia riconosciuto che esiste il problema del giudizio sui titoli di ammissione dei membri delle Camere e in un certo senso abbia cercato di risolverlo aumentando la maggioranza deliberante.

Ora, mi dispiace per il nostro Presidente di Commissione, ma questo rimedio non risolve un bel nulla.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MANZELLA). Non risolve un bel nulla, perché ci sono delle ragioni non politiche ma costituzionali per questa mancata soluzione del problema.

Nella scorsa legislatura, siamo arrivati alla definizione nella Costituzione del giusto processo, che si applica ad ogni tipo di processo dove sono in discussione diritti perfetti.

Ora nessuno, a quanto mi consta, nella nostra dottrina costituzionalista ha mai dubitato che il processo di fronte alla Giunta delle elezioni fosse caratterizzato dai caratteri tipici della giurisdizionalità.

Allora, è veramente assurdo che all'interno delle Camere parlamentari non si applichino quei principi del giusto processo che sono propri del nostro ordinamento; principi del giusto processo che non sono soltanto una norma laterale, ma che, attraverso l'articolo 111 della Costituzione, che vide un'approvazione quasi unanime, sono entrati in quel nucleo duro caratteristico della nostra Costituzione che non può essere derogato neppure attraverso leggi costituzionali.

I canoni del giusto processo affermano che occorre un contraddittorio e nel processo di fronte alla Giunta delle elezioni un contraddittorio c'è. Aggiungono che questo contraddittorio deve svolgersi in condizioni di parità fra le parti; ora, nel procedimento di fronte alla Giunta queste condizioni di parità non ci sono per il motivo che, strutturalmente, nel Parlamento una parte è superiore numericamente all'altra; quindi, dove stanno le condizioni di parità?

Ancora: i principi del giusto processo di cui all'articolo 111 affermano che occorre definire una ragionevole durata del processo; allora,

dove sono le garanzie costituzionali per cui il processo di fronte alla Giunta delle elezioni abbia una ragionevole durata?

Infine, in tali princìpi si afferma anche – ed è l'argomento determinante – che il giusto processo per essere veramente tale deve svolgersi di fronte ad un giudice terzo ed imparziale; dove sono la terzietà e l'imparzialità del giudice? Forse nel voto dell'Assemblea che decide a maggioranza?

Ecco, questo è contrario ai princìpi che abbiamo introdotto, che questa Assemblea e quella di Montecitorio hanno introdotto; princìpi che determinano una strutturale modificazione del procedimento di fronte alla Giunta delle elezioni.

Afferma il Presidente che in questo modo ci sarebbe il ricorso ad un soggetto esterno al Parlamento. Questo, per la verità, signor Presidente, *absit iniuria verbis* al ricordo, è un appunto che un mese fa, mi è stato posto a Bucarest, nel grande palazzo costruito da Ceausescu e che ora ospita il Parlamento rumeno, ma come?

Credo che questi argomenti rumeni dovrebbero essere un po' lasciati da parte, nella consapevolezza che quel diritto alto che è il diritto politico del cittadino eletto a vedersi riconosciuto il suo *status* di eletto, al di là di quella che può essere una imposizione di maggioranza, deve essere deciso da un giudice terzo ed imparziale e questo giudice terzo e imparziale è la Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti e sul testo proposto al nostro esame, di qui a poco, immagino, alla nostra approvazione.

Sono presentatore, insieme ad altri colleghi, primo firmatario il senatore Villone, di un emendamento soppressivo, da intendere non nel senso di eludere il problema ma di approfondirlo in rapporto al vecchio testo della Carta costituzionale.

Se stabiliamo il principio in base al quale è la legge che disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, dobbiamo anche tener conto che questa non può non disciplinare anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Governo, a proposito dei quali va notata la posizione che assume la maggioranza, alla quale non è contraria l'opposizione.

Il Primo Ministro, infatti, dovrebbe nominare e revocare i Ministri, ma questi devono pur sottostare ad una disciplina di carattere generale o sono *legibus soluti*?

Non esiste, infatti, un rapporto organico-fiduciario nella procedura di composizione del Governo, perché la maggioranza non prevede che l'Ese-

cutivo si presenti alle Camere e ottenga la fiducia sulla base della considerazione che esso, nella persona del Primo Ministro, ha ricevuto direttamente o indirettamente la fiducia da parte del corpo elettorale.

Abbiamo sollevato il problema nel senso che almeno il programma deve essere esposto alla Camera e questa può approvarlo successivamente alla sua presentazione da parte del Primo Ministro. Non abbiamo avuto nessuna risposta al riguardo.

Devo ricordare a me stesso che, a proposito dei componenti del Governo, nel lontano 1994, presentai un disegno di legge costituzionale in cui si stabiliva che il Capo del Governo e i Ministri dovessero rispondere per casi di ineleggibilità e di incompatibilità dinanzi alla Corte costituzionale. Mi sembra ovvio e scontato che, se il primo esame e quindi la prima risoluzione può essere deliberata dalla Camera, la seconda istanza deve trovare un organo inevitabilmente terzo: da qui la giustezza delle posizioni esposte dal collega Passigli e successivamente dal collega Manzella.

Mi dispiace che il Presidente della 1ª Commissione permanente dica nel 2004 cose che furono oggetto di dibattito e di decisione già nella fase costituente del 1946-1948, quando si discusse della Corte costituzionale. C'erano forze politiche, soprattutto a sinistra, che ritenevano che il rapporto dovesse instaurarsi prevalentemente tra il corpo elettorale sovrano e il Parlamento e che nient'altro potesse essere discusso e risolto al di là di questo rapporto.

Alla Costituente ci fu chi non voleva la Corte costituzionale: questa ha però dato prova della sua saggezza, della sua lungimiranza e della sua autorevolezza. Mi dispiace, senatore Pastore, ascoltare l'affermazione che noi non avremmo fiducia nel Parlamento. Abbiamo tanta fiducia nel Parlamento, ma sappiamo anche che sono cambiate le regole che lo formano: dalla legge proporzionale siamo passati a una legge maggioritaria; questa non garantisce se non la maggioranza politica. E la maggioranza politica che sostiene il Governo può non essere, presidente Calderoli, neppure tanto lontana dall'ipotesi da lei affacciata con l'emendamento 9.0.500, cioè dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti. Tale maggioranza è pari appena al 60 per cento. Se in un'altra norma costituzionale si stabilisce il principio in base al quale la legge elettorale alla Camera deve garantire la stabilità del Governo, il 60 per cento è raggiungibile facilmente proprio attraverso una legge elettorale di tipo maggioritario.

È giusto che ci sia stabilità di Governo. Ma di cosa stiamo parlando? Se una maggioranza all'interno della Giunta decide di trattenere il conflitto che si è aperto, sullo *status* di un deputato, decide di non decidere per cinque anni, la questione di ineleggibilità e di incompatibilità resta all'interno di quell'organo. Quale è allora il rimedio? Che si abbia un termine per decidere, mi pare giusto, o no?

Ha ragione il senatore Manzella quando fa riferimento all'articolo 111 della Costituzione, novellato peraltro nella passata legislatura. Se c'è un giusto processo, ci sia un giusto processo anche nella procedura di esame dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Se una maggioranza decide sulla base di interessi politici, senza tener conto che sussi-

stano o meno casi di ineleggibilità e di incompatibilità, abbiamo decisioni di tipo domestico: chiunque della maggioranza venga sottoposto al giudizio prima della Giunta e poi dell'Aula, basta il 60 per cento per risolvere questa *impasse*.

Contro le decisioni di un ramo del Parlamento in tema di ineleggibilità e di incompatibilità deve essere reso possibile il ricorso alla Corte costituzionale. Non vedo dove e quando nella proposta al nostro esame ci sia traccia di questo abuso di ricorso alla Corte costituzionale: è giusto il ricorso quando c'è un conflitto che non viene sanato secondo le regole dell'imparzialità. Se c'è un conflitto soprattutto in tema di informazione, di comunicazione, di rilevanti interessi economici in testa a membri del Governo della Repubblica, in seconda istanza il ricorso alla Corte costituzionale mi sembra opportuno.

Onorevole Presidente, queste considerazioni mi portano a valutare negativamente tutte le ipotesi di elusione di una questione vitale ai fini del corretto rapporto tra democrazia e popolo sovrano, tra democrazia e cariche governative e quindi tra Parlamento e Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-RC e del senatore Del Turco*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, poiché le questioni sono molto complesse e delicate, anche alla luce delle considerazioni svolte e poiché il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne che su quello da lei presentato, il 9.0.500, vorrei esporre le ragioni della mia contrarietà. Le questioni alla nostra attenzione sono varie e mi sembrano sostanzialmente tre.

Leggo il testo della Costituzione vigente, signor Presidente, altrimenti avremo qualche difficoltà a capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della eleggibilità a deputato e senatore, non di organizzazione del Governo; quando parleremo di quest'ultimo, valuteremo le questioni che lo riguardano.

L'eleggibilità a deputato e a senatore fa parte dei diritti fondamentali; non mi risulta ancora che infatti esista il diritto di essere membro del Governo. Si tratta, comunque, di questioni delicate e distinte. L'articolo 65 della Costituzione, al primo comma, afferma che: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Il testo proposto dal Governo e approvato in Commissione non modifica il testo della Costituzione vigente; ovviamente, si può dire che lo si dovrebbe cambiare, ma la questione rimane così come la Costituzione vigente prevede. Ciò per ragioni che furono molto presenti alla Costituente e che sono state presenti nel dibattito in Parlamento dal 1948 in poi.

L'eleggibilità a deputato e senatore può riguardare ineleggibilità e incompatibilità delle più svariate specie. Non si ritiene che la Costituzione

possa stabilirle una volta per tutte; quindi, è opportuno che sia la legge a fissare questi principi.

Da questo punto di vista, l'articolo proposto dal Governo e votato in Commissione non comporta alcuna modifica del testo costituzionale vigente, in ordine al quale dal 1948 in poi non sono state formulate riserve di costituzionalità tali da far ritenere che occorresse modificare le previsioni relative alle ineleggibilità e alle incompatibilità. Altre sono le questioni poste in riferimento alle maggioranze previste per la votazione di Camera e Senato.

Il testo proposto dal Governo e approvato in Commissione tiene conto del fatto che questa materia non viene disciplinata da una legge della sola Camera dei deputati, bensì da una legge approvata da entrambe le Camere, composte in modo diverso e deputate a funzioni diverse. Capisco che questo aspetto non è a volte completamente chiaro; le funzioni sono diverse essendo differente la composizione: non abbiamo più il bicameralismo perfetto.

Talune considerazioni ineriscono all'idea che si sia comunque in presenza di un bicameralismo perfetto, ma così non è e il testo del Governo non ritiene di proporre tale modello. La modifica della Costituzione vigente, riguardando soltanto l'approvazione da parte di entrambe le Camere della legge sulle incompatibilità e le ineleggibilità, rappresenta l'adeguamento dell'articolo 65 al nuovo ordinamento costituzionale.

Si può anche non gradire l'ordinamento costituzionale proposto, ma di questo si tratta; non vi è un particolare motivo per il quale si debba proporre la soppressione dell'articolo. Quando arriveremo a parlare del Governo valuteremo l'altra questione, purché si abbia presente che non vi è alcuna identità costituzionale di situazione: mentre si ha diritto ad essere candidato ed eletto deputato e senatore, non si ha diritto a far parte del Governo, neanche nella proposta presentata dal Governo.

È opportuno che questa diversità di *status* costituzionale sia disciplinata in modo diverso nelle due parti della Costituzione. Quando affronteremo la questione del Governo, vedremo se vi è bisogno di una disciplina di tipo diverso; pertanto, chiedo cortesemente ai colleghi che hanno proposto l'estensione di questa disciplina ai membri del Governo di ritirare gli emendamenti e di riproporli con riferimento alla parte che tratta del Governo, perché l'identità delle questioni non esiste. Si tratta degli emendamenti all'articolo 9 riferiti all'articolo 65 della Costituzione.

È stata poi discussa la materia di cui agli emendamenti aggiuntivi, di cui voglio parlare diffusamente trattandosi di questione di estrema delicatezza e sembrandomi improprio il modo con cui è stato fatto riferimento alle parole del presidente Pastore.

Il presidente Pastore non ha in alcun modo manifestato dubbi sulla idoneità della Corte costituzionale a giudicare le leggi, un tema fatto presente alla Costituente soprattutto da molti colleghi della sinistra contrari all'ipotesi che la Corte fosse chiamata a giudicare le leggi. Siamo in presenza di un articolo della Costituzione certamente complicato: l'articolo

66, che il testo del Governo non toccava in alcun modo. È importante che del parere che esprimo sulla questione rimanga traccia specifica.

L'articolo 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. In termini formali, ciò significa che i deputati e i senatori, una volta proclamati tali, sono sottoposti alla valutazione delle rispettive Giunte delle elezioni, le quali valutano i ricorsi eventualmente presentati contro la loro elezione. Il procedimento davanti alla Giunta delle elezioni si conclude con la conferma dello *status* di parlamentare o con la proposta di estromissione dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica.

È questa giurisdizione? Nella Costituente se ne parlò molto, come molto se ne parlò dal 1948 in poi. Giurisdizione in senso tecnico non è, perché notoriamente i deputati e i senatori non sono giudici: svolgono funzioni di contenzioso in tema di diritti, ma non svolgono funzioni giurisdizionali. Ciò non significa che non si debba applicare al procedimento davanti alla Giunta delle elezioni quanto la Costituzione prevede in ordine ai diritti delle parti.

Per quel poco che ho di esperienza, in questa legislatura questo è ciò che è stato fatto nella Giunta delle elezioni con il presidente Crema: si è sempre esercitata la funzione paragiurisdizionale della Giunta delle elezioni, garantendo nei limiti massimi possibili (credo in tutti quelli consentiti), certamente anche con molta ampiezza, il diritto di chi chiedeva l'estromissione di senatori dal Senato.

Si può discutere se debba rimanere in Costituzione il diritto di Camera e Senato di giudicare dei propri componenti. Così non è in altre parti del mondo. Può anche essere attribuita questa funzione a soggetti esterni, purché sia chiaro che la questione alla Costituente, e ancora oggi, inerisce all'equilibrio costituzionale dei poteri tra Corte costituzionale, giudici ordinari e Parlamento. Si può ritenere che il Parlamento debba spogliarsi di questo potere; come si è spogliato del potere di autorizzazione a procedere, può spogliarsi di altri poteri.

Nulla vieta, ovviamente, che il Parlamento decida di non voler più giudicare sui titoli di ammissibilità dei propri componenti. Così non è per i consiglieri comunali, provinciali e regionali, i quali – come tutti sappiamo – sono sottoposti al giudizio davanti ai giudici ordinari e/o amministrativi, a seconda dei casi.

Di questo si tratta, non del fatto che il mutamento del sistema elettorale della Camera comporta, di per sé, la cancellazione del potere delle Camere di giudicare i propri componenti. Quel fatto può comportare, ovviamente, una diversa disciplina della maggioranza necessaria per evitare episodi (che sono capitati, per la verità, alla Camera dei deputati) nei quali l'Assemblea ha ritenuto di mantenere, alla Camera, un componente dell'allora maggioranza «contro» un esponente dell'allora opposizione nonostante i numeri fossero a favore di quest'ultimo.

Questo è un rischio. A questo rischio che tipo di risposta si dà? Elevando la maggioranza necessaria per il giudizio di ammissibilità e soste-

nendo che la previsione contenuta nell'emendamento 9.0.500 del senatore Calderoli, che interviene su questo specifico problema, è insufficiente, perché il collega Calderoli prevede che la Camera dei deputati giudichi sulla questione a maggioranza dei tre quinti.

Preciso che ciò non è mai stato previsto in Costituzione prima, nonostante i molti anni passati dal 1994 e l'alternarsi di diverse maggioranze politiche in Parlamento. Quindi, è una questione nuova.

Si dice che i tre quinti possono essere raggiunti dalla legge elettorale: è possibile. Nulla vieta di pensare che possano esservi maggioranze ancora più alte, ma sono questioni diverse. La questione di trasmettere al di fuori del Parlamento questo potere è del tutto diversa da quella della maggioranza richiesta per votare.

Il collega Calderoli ritiene sufficiente la maggioranza dei tre quinti, ma si può ritenere che ci voglia la maggioranza dei due terzi o anche superiore: è ovviamente materia opinabile, perché più eleviamo la maggioranza, più rendiamo granitica l'appartenenza alla «Camera di appartenenza» della persona eletta.

Dobbiamo capire che più eleviamo la maggioranza, più danneggiamo gli aspiranti che, avendo fatto ricorso contro deputati o senatori, vorrebbero in qualche misura sapere che cosa si viene a decidere.

Quindi, vorrei che da questo punto di vista si valutasse complessivamente la questione dei *quorum* richiesti nel bilanciamento degli interessi tra i parlamentari in carica, ai quali è bene far sapere che non è più sufficiente appartenere alla maggioranza di Governo per essere sicuri dell'appartenenza ad una Camera, mentre gli oppositori che hanno fatto ricorso devono sapere che non c'è una difesa granitica di coloro i quali sono stati proclamati eletti, magari talvolta con qualche errore di conteggio (senza che vi sia stato alcun elemento dolo).

Per questi motivi, ero e sono contrario ad attribuire alla Corte costituzionale il potere di giudicare dei titoli di ammissibilità di deputati e senatori, perché ritenevo e ritengo che questa norma, sebbene eccezionale nel nostro sistema costituzionale, faccia parte del delicatissimo equilibrio tra Parlamento, Corte costituzionale e giudici ordinari. Si può voler cambiare l'equilibrio, non c'è dubbio che ciò sia possibile, ma di questo si tratta.

Altro è il problema della maggioranza di garanzia. Il presidente Calderoli prevede la maggioranza dei tre quinti: la si potrebbe anche elevare di molto (lo dico al collega Crema che, da questo punto di vista, vedrebbe questa norma del tutto diversamente applicata), ma quel tipo di maggioranza è la ragione per la quale esprimo parere favorevole.

Se, anziché quella dei tre quinti, fosse indicata una maggioranza più alta dovrei riflettere, non sarei certamente favorevole. Vorrei però essere sicuro che stiamo bilanciando gli interessi dei parlamentari dichiarati eletti e quelli dei ricorrenti. Nell'equilibrio tra i due, mi sembra che la maggioranza dei tre quinti sia sufficiente.

Per queste ragioni, il parere è favorevole sull'emendamento 9.0.500 e contrario sugli altri e mi sembra opportuno che tali questioni rimangano ferme nella nostra valutazione di ordine costituzionale.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.0.500, di cui suggerisco però la seguente riformulazione: al secondo periodo, dopo le parole «di ineleggibilità e di incompatibilità», sono aggiunte le parole «dei parlamentari proclamati».

Su tutti gli altri emendamenti il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 9.800, 9.802 e 9.801 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.803 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.500 (testo 2)/1, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.500 (testo 2).

Avverto i colleghi che volessero intervenire sui successivi emendamenti, che gli emendamenti 9.0.2, 9.0.1 e 9.0.700 saranno preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9.0.500. Quindi, se intendono intervenire per dichiarazione di voto, devono farlo su questo.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, si tratta di ragionare un po' su questo emendamento, perché noi abbiamo proposto, cosa che ci sembra coerente con un sistema bipolare maggioritario, che chi vince le elezioni, anche magari raccogliendo, con un'opposizione divisa, il 40 per cento dei voti espressi, ha diritto di avere in Parlamento una maggioranza sufficiente per governare e per attuare il programma di Governo.

Ma naturalmente l'effetto di questa regola, tipica delle democrazie maggioritarie, presuppone che invece le questioni che non appartengono all'attuazione del programma di Governo, che non possono essere oggetto di scelta politica di maggioranza e di opposizione, debbano essere messe al riparo dall'arbitrio o dalla dittatura delle maggioranze.

Tra queste vi è la funzione delicatissima di verificare i risultati delle elezioni e quindi di verificare chi ha diritto di sedere in Parlamento in base alla scelta degli elettori. Non si può pensare che anche su questo si decida a maggioranza. L'ideale sarebbe prevedere, come avviene – lo ricordava il relatore – per molte altre assemblee elettive, che siano corpi tecnici, neutrali a decidere, basandosi non su valutazioni politiche ma su un accertamento dei fatti.

Anche questo è rispetto della volontà degli elettori, perché se questi ultimi hanno dato più voti ad un deputato o ad un senatore che a un altro,

non può essere la maggioranza, che magari la pensa diversamente, per difendere un proprio membro, a sovrapporre la propria scelta, la propria volontà, il proprio arbitrio a quello che emerge dalle scelte degli elettori.

Per questo noi proponevamo, negli emendamenti successivi, che quanto meno in secondo grado decidesse un organo neutrale, imparziale, com'è la Corte costituzionale; accettavamo di lasciare a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei loro componenti e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma prevedevamo poi che, in caso di contenzioso, si potesse rimettere la decisione finale ad un organo imparziale, neutrale, come la Corte costituzionale.

Che cosa ci propone invece il collega Calderoli? Se ho ben capito, ci propone che ciascuna Camera giudichi dei titoli di ammissione dei suoi componenti, sostanzialmente secondo la regola della maggioranza, e possa dichiarare l'insussistenza dei titoli o la sussistenza di cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti per la Camera, e ancora una volta discriminando il Senato, poiché al Senato invece basta la maggioranza dei componenti.

Ma il problema, in questo caso, non è tanto la discriminazione a danno del Senato; se mi metto nell'ottica del proponente, probabilmente al Senato non serve la maggioranza qualificata perché esso, ancora una volta, non è considerato una vera Assemblea politica, cosa ovviamente, come ho già detto precedentemente, del tutto inaccettabile e sbagliata.

Il problema è che in questi casi la maggioranza qualificata serve ad evitare che venga messa in discussione una precedente decisione assunta a maggioranza semplice, quindi che venga messa in discussione la prevaricazione che la maggioranza ha operato in prima battuta: ma allora, in questo caso, non è affatto una norma di garanzia; è il contrario, se ho ben inteso.

A questo punto, dobbiamo ribadire un voto contrario su questo emendamento, in modo da poter passare all'esame e al voto dei successivi emendamenti dell'opposizione, il 9.0.2 del senatore Manzella, il 9.0.1 a mia prima firma e il 9.0.700 a prima firma della senatrice Dentamaro, che consentono di far intervenire la Corte costituzionale ove vi sia conflitto o controversia sui risultati delle elezioni, in modo che sia salvaguardata la volontà degli elettori e non la prevaricazione della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei, signor Presidente, ha detto che se fosse stato approvato l'emendamento 9.0.500 a sua firma (come senatore, non come Presidente dell'Assemblea) non si sarebbe proceduto alla votazione dell'emendamento

9.0.2, presentato dal senatore Manzella, e dei successivi, in quanto preclusi.

Io credo che questo non sia corretto. Infatti, l'emendamento 9.0.500 propone di sostituire l'articolo 66 della Costituzione con una nuova dizione; se approvato, l'articolo 66 sarebbe novellato. L'emendamento del senatore Manzella propone invece di inserire un articolo dopo l'articolo 66 della Costituzione, quale che esso sia.

È questione diversa. Con l'emendamento 9.0.500 verrebbero regolate le maggioranze necessarie perché ciascuna Camera giudichi dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; l'emendamento 9.0.2 introdurrebbe, invece, un nuovo articolo della Costituzione che prevederebbe cosa del tutto diversa e nuova, cioè un grado di appello rispetto al giudizio della Camera di appartenenza.

Non è materia preclusa, perché – ripeto – si tratta di aggiungere un articolo nuovo alla fine di un articolo, comunque esso venga novellato. Credo quindi che si debba riconsiderare la preclusione e porre in votazione l'emendamento 9.0.2.

Se così non fosse, annuncerò un voto diverso da quello del mio Gruppo sull'emendamento 9.0.500.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, sono convintissimo che la preclusione ci sia perché, a fronte di una proposta di totale sostituzione dell'articolo, il senatore Manzella intende invece aggiungere il contenuto del suo emendamento a quello al testo dell'articolo 66 della Costituzione attualmente vigente.

Facendo un esempio forse un po' banale e grossolano, se si passa dal vecchio articolo 66, la pastasciutta, al nuovo articolo 66, la minestra, e lei continua a propormi di mangiarla con la forchetta, forse non funziona.

Per ovviare a tale problema, suggerisco di trasformare tali proposte di modifica in subemendamenti all'emendamento 9.0.500, che quindi sarebbero votati prima di quest'ultimo, ovviamente nella parte in cui, da un lato, si prevede il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge e, dall'altro, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Manzella, si prevede la richiesta da parte di un quarto dei componenti. Credo che sia la formula più corretta.

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, il mio emendamento, contrariamente a quello che hanno capito il Presidente della Commissione e il relatore, è semplicemente un rimedio di seconda istanza a quanto deciso dal Parlamento in prima istanza, sia esso a maggioranza semplice che a maggioranza qualificata.

La sua autonomia di rimedio, di appello, rimane pertanto intatta; così come rimane intatto il primo giudizio, per così dire, di giurisdizione parlamentare rispetto al secondo giudizio, che è di giurisdizione costituzionale.

Le cose passano, figuriamoci se ci formalizziamo, però sinceramente la decisione che lei sta prendendo è erronea, perché dopo la minestra e dopo la pasta, esiste, nella sua autonomia, il rimedio costituzionale che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Senatore Manzella, intende accogliere la richiesta di trasformare il suo emendamento in subemendamento, al fine di poterlo votare? Mi sembra la strada per farlo, se c'è la volontà di votarlo.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, va bene: un sigaro e un subemendamento non si negano a nessuno!

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, nella sostanza, credo che i colleghi Passigli e Manzella abbiano totalmente ragione.

Riconosco che nella forma lei ha applicato una prassi costante: l'emendamento sostitutivo, una volta votato, preclude la votazione di emendamenti aggiuntivi, anche se converrà con me che, nella sostanza, gli emendamenti aggiuntivi riguardano fattispecie diversa da quella disciplinata dall'emendamento sostitutivo che, sostituendo l'attuale testo dell'articolo 66 della Costituzione, ben potrebbe anch'esso ricevere un'ipotesi di appello alla Corte costituzionale. Di fatto, lei accetta questa impostazione nel momento in cui ci propone di configurarli come subemendamenti.

Per questo, a me sembra che la proposta sia proceduralmente da accogliere e le devo dire che, proprio per le considerazioni che prima facevo, a maggior ragione, io penso si debba – se l'Assemblea è orientata ad accogliere l'emendamento Calderoli – prevedere la possibilità di appello alla Corte costituzionale.

Infatti, proprio perché la maggioranza qualificata in questo caso non è garanzia delle minoranze, ma addirittura può giocare contro le minoranze stesse rendendo più difficile, a minoranze che abbiano ragione, far riconoscere che in prima battuta, in sede di verifica dei poteri, si è commesso un errore; proprio perché – ripeto – la maggioranza qualificata rende più difficile il riconoscimento dell'errore che è stato commesso, che pure risultasse dagli atti, è opportuno prevedere il ricorso alla Corte costituzionale, ad una sede neutrale ed imparziale che verifichi sulla base dell'accertamento dei dati e dei fatti.

Penso, dunque, che sia ragionevole la proposta di votare i nostri come subemendamenti e auspico che la maggioranza li voglia accogliere come tali.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/2 (già emendamento 9.0.2).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stiamo affrontando un problema rilevante che, non a caso, ha posto questioni decisive per la nostra vita democratica in questi ultimi anni.

Il problema è posto dal combinato disposto dell'articolo 65 e dell'articolo 66 della Costituzione, che debbono essere letti insieme. Infatti, l'articolo 65 stabilisce che «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Quindi, il costituente immagina una legge, approvata dal Parlamento, che definisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dove i due istituti hanno una funzione assolutamente chiara nella dottrina costituzionale.

L'ineleggibilità, infatti, è a carico di colui che concorre alla competizione elettorale in condizioni di ineguaglianza e precisamente in condizioni di vantaggio rispetto agli altri concorrenti e pertanto deve essere eliminato dalla competizione per salvaguardarne la regolarità. L'incompatibilità, invece, riguarda il sovrapporsi di due uffici che possono entrare in conflitto di interessi e che non garantiscono all'elettorato la serenità di giudizio di quell'ufficio pubblico rispetto a quello privato cui si sovrappone.

L'articolo 66 della Costituzione stabilisce che «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». Vale a dire che i titoli di ammissione sono quelli definiti dalla legge prevista dall'articolo 65 della Costituzione.

Quando il Costituente dice che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione, cioè delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge di cui all'articolo 65, immagina che faccia un lavoro di mera segreteria.

È come quando si presentano i titoli per l'ammissione ad un concorso e si verifica se sono corrispondenti al bando, non occorre alcun discernimento: o è sì o è no, o corrispondono o non corrispondono. Viceversa, giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, quelle cioè che non erano rientranti nei titoli di ammissione.

Qui, però, ci troviamo evidentemente di fronte a quello che in linguaggio informatico verrebbe definito un *bug* di sistema, cioè un errore nell'algoritmo che si pone nel momento in cui giudichiamo *ex post* delle cause di ineleggibilità e quindi andiamo ad interferire su un giudizio che ha già una sua legittimità elettorale: è una volontà espressa dall'elettore in condizioni impari e quindi fondamentalmente non valida.

Il problema è che in tal modo andiamo a giudicare sulla valutazione elettorale; non siamo, cioè, in grado di garantire effettivamente la regola-

rità della competizione perché interveniamo sulla stessa in un momento successivo.

È questo aspetto che ha posto i rilevanti problemi che abbiamo affrontato in questi ultimi anni ed è per questo che, o interveniamo rendendo effettiva l'ineleggibilità all'origine, cioè nel momento della competizione elettorale (ma in questo modo dovremmo immaginare che abbiano competenza gli uffici elettorali e ciò potrebbe porre non poche questioni), oppure immaginiamo che sul quel giudizio elettorale non possa essere completamente competente l'Assemblea che di quella espressione è l'emanazione.

È per questo che riteniamo assolutamente logico vi sia un giudice terzo che ripari a questo problema intrinseco alla nostra Costituzione. L'emendamento proposto dal senatore Manzella, nel ricorrere alla Corte costituzionale, toglie all'Assemblea quel carico di emotività e quindi di scarsa serenità proprio di un organo che deve giudicare, che è emanazione della volontà dell'elettore e che deve paradossalmente giudicare sulla legittimità di quella volontà già espressa. Capite che il problema è reale e che pertanto un giudice terzo, che è la Corte costituzionale, è quello di definitiva garanzia?

Noi non trasferiamo il problema sempre e comunque alla Corte costituzionale, ma soltanto in quelle situazioni in cui è legittimo ritenere che l'Assemblea non abbia avuto la sufficiente serenità per poter giudicare, il che non è un insulto all'Assemblea per i motivi che ho espresso prima, perché effettivamente si trova in una posizione assolutamente incomoda nel giudicare sull'ineleggibilità di un proprio membro. È per questo che il ricorso ad un giudice terzo è assolutamente raccomandabile laddove vi sia il timore fondato di un *vulnus* della serenità dell'Assemblea.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.500 (testo 2)/2 (già emendamento 9.0.2), presentato dal senatore Manzella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3 (già emendamento 9.0.1), identico all'emendamento 9.0.500 (testo 2)/4 (già emendamento 9.0.700).

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, vorrei solo tornare sulla questione della necessità di un grado di appello per far notare quello che ritengo sia stato un giudizio forse affrettato espresso dal presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Pastore; mi auguro in maniera tale da tradire il suo effettivo pensiero.

Egli ha sostanzialmente mosso un'accusa all'opposizione, quella cioè di appellarsi a «soggetti estranei», quali la Corte costituzionale, così negando un istituto storico nella vita parlamentare, e cioè la sovranità delle Assemblee nel giudicare dei titoli di ammissione e di permanenza in carica dei propri membri. Egli ha aggiunto che questo dimostrerebbe nell'opposizione «uno scarso apprezzamento degli istituti parlamentari, come li abbiamo conosciuti nella storia d'Italia».

Credo che quando ha parlato di «soggetti estranei» riferendosi alla Corte forse intendesse dire soggetti esterni all'Assemblea, anche se ogni tanto dal comportamento della maggioranza ho sensazione che la Corte costituzionale sia vissuta come un corpo estraneo. Voglio sperare che il Presidente di una Commissione affari costituzionali, quando parla di soggetti estranei, intenda dire terzi o esterni, e non faccia riferimento ad un'estraneità nei confronti di un'Assemblea voluta da un voto del corpo elettorale. Perché il controllo costituzionale sta proprio in questo: nel fatto che un organo di suprema giurisdizione possa vanificare i deliberati di un'Assemblea eletta dal popolo. È questo uno dei principi fondamentali del costituzionalismo, e cioè che vi sia un contropotere anche nei confronti di un'Assemblea dotata di un mandato popolare ed investita di legittimità popolare.

Altro punto importante da sottolineare è che non c'è da parte nostra nessun scarso apprezzamento degli istituti parlamentari come li abbiamo conosciuti nella storia d'Italia, tant'è che cerchiamo di difendere, razionalizzandolo, quel poco di sistema parlamentare che nel progetto di modifica costituzionale della maggioranza ancora permane. E non torno qui a ripetere i dubbi che espresse egregiamente il senatore Andreotti, uno dei pochi Costituenti presente in quest'Aula.

Abbiamo molto apprezzamento per gli istituti parlamentari come li abbiamo conosciuti nella storia d'Italia, ma mi sembra, senatore Pastore, che tale apprezzamento sia molto poco presente in chi prevede che un'Assemblea parlamentare possa essere sciolta *ad libitum* da un Presidente del Consiglio, o Primo Ministro se così volete chiamarlo. Quindi, grande apprezzamento degli istituti parlamentari, e grande apprezzamento però anche dei controlli costituzionali sull'attività degli istituti parlamentari, comprese le decisioni in materia di ammissione dei propri componenti e di cause di ineleggibilità.

Credo questo sia un punto fondamentale: da un lato, si depotenziano enormemente le Assemblee legislative con questo progetto di Costituzione e si vanifica il ruolo del Parlamento, in particolare di questo Senato; dall'altro, oltre alla dignità ormai persa da questa Assemblea, se passerà questo progetto, si attenta gravemente anche alla Camera politica conferendo un potere di scioglimento in capo al Primo Ministro.

Si cerca di compensare questi gravi *vulnus* portati all'istituto parlamentare sottraendo una decisione al controllo esterno, non «estraneo», della Corte costituzionale, laddove tutte le considerazioni svolte dai senatori Bassanini e Petrini farebbero pensare che tale controllo in sede di appello è invece opportuno.

In conclusione, chiedo anche che gli emendamenti siano votati con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3 (già emendamento 9.0.1), presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 9.0.500 (testo 2)/4 (già emendamento 9.0.700), presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.500 (testo 2).

* PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento, data la non accettazione dei subemendamenti ad esso riferiti.

La ragione fondamentale è che c'è un profondo iato tra l'obiettivo che l'emendamento si propone – che apprezziamo in quanto l'emendamento intende proporre una garanzia nei confronti delle minoranze – e l'esito del nuovo articolo 66 della Costituzione qualora l'emendamento stesso venisse accolto. Tale esito, infatti, può facilmente raggiungere l'o-

biiettivo opposto a quello che l'emendamento propone, come mi sembra abbia chiaramente dimostrato il senatore Bassanini.

Infatti, la sua dizione può impedire alla maggioranza di conculcare la minoranza in sede di giudizio sui titoli di ammissione di un eletto della minoranza, che non potrà essere dichiarato ineleggibile per insussistenza dei titoli se non con una maggioranza qualificata. Però non garantisce minimamente la minoranza nei confronti di un'eventuale prevaricazione a favore di un eletto della maggioranza che abbia, per esempio, meno voti di un suo oppositore in un collegio.

La maggioranza potrebbe tranquillamente assumere una decisione che non sarà poi possibile, nel corso della vita dell'Assemblea, rimettere in discussione, se non con un *quorum* che la minoranza non può minimamente pensare di ottenere.

Quindi, signor Presidente, se l'obiettivo dell'emendamento è quello di tutelare la minoranza, esso va scritto diversamente; se invece l'obiettivo è quello di rendere difficile alla minoranza rovesciare una decisione assunta inizialmente dalla maggioranza, allora l'obiettivo è pienamente raggiunto.

Lascio a lei, Presidente, in questo caso anche presentatore dell'emendamento, decidere: a me sembrerebbe opportuno accantonare questo voto e giungere ad una diversa formulazione che risponda all'obiettivo dichiarato.

Se invece voteremo l'emendamento, e quindi il nuovo articolo 66 della Costituzione in una versione che io giudico gravemente viziata da mancanza di chiarezza, non potrò che astenermi.

La richiesta, pertanto, è di accantonare il voto su questo emendamento; altrimenti, qualora venga messo in votazione, chiedo che ciò avvenga con il sistema elettronico.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sembrerebbe che questo emendamento che sostituisce l'articolo 66 della Costituzione e che quindi continua ad allargare l'ambito della nostra revisione costituzionale ben al di là degli originari 35 articoli (ormai abbiamo perso il conto di quanti siano) intenda introdurre un elemento di garanzia. Di garanzia per chi? Circa l'effettiva insussistenza dei titoli di ammissione, ovvero l'effettiva sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità?

Dalla discussione questo sembra essere e questo *surplus* di garanzie sarebbe accertato con la maggioranza qualificata dei tre quinti dei componenti della Assemblea.

Su questo è stato detto molto; in primo luogo i tre quinti dei componenti non garantiscono affatto che essa maggioranza non venga a coincidere con la maggioranza politica perché siamo in un sistema maggioritario e andremo, ahimè, se tutto troverà compimento, verso un sistema ipermag-

gioritario. Dovendo esso garantire non soltanto la votazione uninominale nel seggio, ma anche l'ottenimento di una maggioranza parlamentare con un ulteriore premio di maggioranza, è assolutamente verosimile che una maggioranza politica equivalga ai due terzi.

In secondo luogo, questa maggioranza qualificata è chiamata a giudicare la insussistenza dei titoli, di fatto perciò questa garanzia funziona a tutela dell'Assemblea esistente, cioè di coloro che eventualmente non avessero i titoli di ammissione o per i quali subentrassero situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità. Costoro, a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, non potrebbero essere riconosciuti nella loro illegittimità; sarebbe soltanto la maggioranza dei tre quindi a riconoscerla perché essa giudica circa l'insussistenza dei titoli.

Non si tratta, quindi, di una garanzia a tutela dell'opposizione nei confronti di una azione di una maggioranza, ma di una tutela dell'interessato rispetto alla sua posizione, eventualmente indebita. Non comprendendo lo spirito di questo emendamento, devo rivolgermi impropriamente a lei, presidente Calderoli, che è presentatore dell'emendamento, per chiedere spiegazioni.

Perché parliamo di insussistenza dei titoli, anziché prevedere che l'Assemblea giudichi dei titoli di ammissione e delle sopraggiunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità con maggioranza qualificata dei tre quinti? Questo sarebbe elemento di garanzia; se stabiliamo invece che soltanto l'insussistenza debba essere sancita a maggioranza qualificata, introduciamo un elemento di tutela per il singolo che si trovasse eventualmente in una situazione di dubbia legittimità. Non è una garanzia per l'opposizione, bensì per la persona.

Non capisco la *ratio* di questo emendamento aggiuntivo che va a modificare un intero articolo della Costituzione; chiedo un momento di riflessione, perché in una discussione di mezz'ora, necessariamente caotica ed estemporanea qual è quella svolta in Assemblea (in Commissione l'emendamento non è stato presentato) rischiamo di aggiungere danno al danno.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, il relatore ha già espresso contrarietà alla richiesta di accantonamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.500 (testo 2), presentato dai senatori Calderoli e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Colleghi, dovremmo ora procedere con l'esame degli articoli 10 e 11.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei rivolgere sommessamente la seguente richiesta. Su una questione delicata come quella della missione in Iraq terremo una assemblea di Gruppo alle ore 20.30. Pensiamo che sarebbe utile, se l'Assemblea e il Presidente fossero disponibili, interrompere a quell'ora i nostri lavori.

Essendovi sull'articolo 10 questioni abbastanza complesse (non tanto per quanto concerne il corpo dell'articolo, quanto gli emendamenti aggiuntivi, che riguardano questioni sulle quali, peraltro, la Commissione non si è espressa e che quindi si discuteranno in Aula – credo – abbastanza approfonditamente, in particolare in materia di procedimenti penali, immunità e improcedibilità), forse si potrebbe accantonare l'esame dell'articolo 10 e passare all'articolo 11, che potrebbe essere esaminato rapidamente per concludere, per così dire, la seduta con la votazione sull'articolo 11 medesimo.

Questa è la proposta che avanziamo al relatore e al Presidente.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, intanto credo che sia opportuno accogliere la richiesta tesa a terminare i lavori alle ore 20,30, perché mi sembra che l'argomento indicato dal collega Bassanini sia rilevante.

Vediamo ora in che modo utilizzare questo tempo. Potremmo procedere come dirò. Siccome il mio orientamento, come relatore di maggioranza, non è favorevole ad introdurre immunità parlamentari in questo testo, men che meno ad abrogare leggi costituzionali relative all'immunità delle cariche più alte dello Stato, che avevano abrogato l'autorizzazione a procedere, avrei piacere se potessimo illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, lasciando per la giornata di domani le relative votazioni, per poi procedere all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11. Ritengo che in un'ora si possano fare entrambe le cose.

È bene che l'opposizione sappia fin d'ora che il relatore è contrario a qualunque ipotesi di introduzione di immunità parlamentare o di norma in tal senso (per intenderci, lodo Maccanico-Schifani) in Costituzione.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta che tiene conto di quanto richiesto dal senatore Bassanini e dal relatore D'Onofrio.

Se foste d'accordo, affronterei l'articolo 10 ed i relativi emendamenti, escludendo quelli aggiuntivi; passerei poi all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11 e dell'articolo stesso.

Rinvierei, invece, la trattazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 che effettivamente, grazie al collega Crema, aprono un dibattito di rilievo. Penso che questa proposta possa essere ritenuta coincidente con le esigenze espresse da entrambe le parti. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento che propongo tende a ripristinare l'attuale dizione. Nella proposta della Commissione e del Governo è stato introdotto il concetto di rappresentanza della Nazione. Mi chiedo se sia giusto confondere lo Stato con la Nazione. Quest'ultima, infatti, è una realtà culturale, storica e ha anche rapporti e influenze politiche; noi sappiamo che lo Stato non coincide con la Nazione. La nostra Repubblica è una realtà multinazionale, ha più nazionalità al suo interno: ci sono una nazionalità tedesca e una francese.

Abbiamo approvato leggi di tutela delle minoranze nazionali. Esistono anche minoranze che non sono nazionali, ma semplicemente etniche, residui di vicende storiche passate, che hanno titolo e diritto a sopravvivere, a vivere e a svilupparsi. Questo è stato riconosciuto da leggi approvate dal nostro Parlamento. Perché, allora, caricare la rappresentanza degli eletti anche del concetto di Nazione, di rappresentare la Nazione? Come potrebbe fare un sudtirolese di lingua tedesca a sentirsi rappresentante della Nazione italiana?

Mi sembrerebbe una forzatura. Il termine «Repubblica» è più laico da questo punto di vista e comprende anche le varie realtà, non solo lo Stato, come abbiamo visto, ma anche la Regione, gli enti locali, i Comuni, e così via; il concetto «Nazione» restringe questo e si pone in contraddizione con

la realtà pluralistica, anche dal punto di vista delle identità nazionali che abbiamo nella nostra Repubblica.

Quindi, la mia proposta è di tornare alla dizione precedente, che mi sembra più accettabile da tutti, sopprimendo il termine «Nazione». (*Applausi del senatore Peterlini*).

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei svolgere qualche considerazione sulla formulazione che si adotta nel testo. Apprezzo quanto diceva il relatore, che non intende andare oltre per quanto riguarda ulteriori materie, ma volevo guardare alla formulazione relativa al divieto di mandato imperativo.

Ci troviamo qui di fronte ad uno snodo particolarmente significativo che poi, per come vanno i nostri lavori, diventa emblematico di quello che noi pensiamo debba essere in particolare il Senato. Qui, infatti, si adotta una formula per cui ogni deputato ed ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Quindi, si riprende la formula classica: «senza vincolo di mandato».

Ma che cosa significa «senza vincolo di mandato» e quali implicazioni si traggono da questa formula? Si tratta di una formula antica, classica, del parlamentarismo e significa che il parlamentare è libero di determinarsi nell'esercizio del mandato. Significa che non c'è sanzione possibile per quanto riguarda il mandato sul parlamentare per ciò che fa nell'esercitare le proprie funzioni. «Senza vincolo di mandato», in realtà, è garanzia della permanenza in carica del parlamentare, è garanzia, quindi, del mandato elettivo. Ovviamente, è applicabile sia in caso di elezione diretta, sia in caso di elezione di secondo grado, ma storicamente si collega al voto popolare.

I colleghi ricorderanno, appunto, che questa formula negli Stati fondati sui partiti politici può essere talvolta aggirata con la prassi della firma delle dimissioni in bianco, per cui, all'atto di assumere la carica, si firma un foglio in cui ci si dimette perché, laddove non si osservi il mandato che il partito dà, queste dimissioni possono essere fatte valere.

Se non c'è la prassi delle dimissioni in bianco, disattendere la volontà del partito di appartenenza significa non certo esporsi alla perdita della carica, ma esporsi alle sanzioni interne dell'ordinamento del partito, eventualmente non essere ricandidati. Questo vuol dire, quindi «senza vincolo di mandato», in realtà è una garanzia del mandato inteso come permanenza in carica.

Noi qui vediamo la stessa formula utilizzata per la verità con una novità rispetto al testo della Costituzione, che è quella secondo cui il parlamentare, il senatore ed il deputato (non sto ad argomentare sul perché separatamente sono menzionati, perché credo che sia ovvio), rappresentano la Nazione e la Repubblica. Intanto c'è quest'articolazione del concetto della rappresentanza: la Nazione e la Repubblica. Io non la condivido: avrei semplicemente detto che rappresentano la Nazione, ma l'assumo per quella che è.

Dunque, c'è un doppio riferimento nel quale la Repubblica è assunta così come definita nel testo, cioè come la Repubblica che si compone di Stato, Regioni, Province, Comuni: è questa la nozione che si vuole richiamare con la formulazione che si propone.

Allora, io noto che l'espressione «senza vincolo di mandato» si riferisce alla rappresentanza della Repubblica in tutte le sue articolazioni; cioè, il parlamentare rappresenta l'intero, ma rappresenta anche tutte le sue parti e, ciò facendo, esercitando questa sua funzione di rappresentanza, è libero nel mandato. Però noto anche una contraddizione e richiamo ciò per segnalare – è stato già detto – come in realtà la maggioranza stia costruendo un Senato di serie C.

Dico questo perché in effetti, mentre il mandato non è sottoposto a vincoli, mentre la rappresentanza è verso l'intero e tutte le sue parti, in realtà la cessazione dal mandato c'è: deriva dalla contestualità e viene riferita solo a una di quelle parti, cioè alla parte Regione.

E non è, questa, una contraddizione rispetto alla stessa concezione della maggioranza? Non è, questo, un depotenziamento del medesimo concetto «senza vincolo di mandato», che viene parimenti riferito a ogni deputato e a ogni senatore, ma finisce con l'avere un significato concreto molto diverso per gli uni e per gli altri, risultando sostanzialmente depotenziato per quello che riguarda i senatori, che possono essere non già liberi nell'esercizio del mandato, ma talmente vincolati che quel mandato cessa per vicende che nemmeno li riguardano?

In questo io vedo, appunto (e voglio limitarmi a tale constatazione), una concezione sbagliata della funzione della rappresentanza per quanto riguarda il Senato; una concezione sbagliata della definizione del senatore come componente dell'istituzione Senato; una concezione che sarebbe più appropriata, come ho detto in altro momento, per un'elezione di secondo grado, che quindi vedesse la sua legittimazione non già in una elezione e in una rappresentanza dell'intero, ma in un conferimento di nomina e in una rappresentanza di una parte, non della Repubblica, ma del Consiglio regionale della Regione.

Vedo, quindi, una concezione intrinsecamente contraddittoria e per questo inaccettabile e sbagliata. (*Applausi del senatore Passigli*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 10 è contrario.

Vorrei fare una considerazione riferita alle osservazioni avanzate poco fa dal collega Villone. Premetto che il testo del Governo prevedeva che: «I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato». Se non ricordo male, nel corso dell'esame in Commissione fu obiettato che questa formulazione si prestava al sospetto che il vincolo di mandato fosse escluso per

l'insieme dei deputati e dei senatori e non per ogni deputato e ogni senatore.

Quindi, con la modifica apportata al testo del Governo si cerca di eliminare il sospetto che il vincolo di mandato riguardi l'insieme dei deputati e l'insieme dei senatori e non ciascun componente della Camera e del Senato. Questa modifica al testo del Governo è una delle tante intervenute nel corso dei lavori di Commissione.

Per quanto riguarda i rapporti con la Repubblica, mi sembra evidente che il termine «Repubblica» viene inteso secondo la nuova formulazione del Titolo V, in base alla quale (per quelli di noi che la condividono; so che non è un'opinione largamente condivisa) la Repubblica si compone di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, quindi dell'insieme delle articolazioni istituzionali.

Quello di «Nazione» è un concetto di sintesi, riassuntivo, che come tale è bene rimanga nella rappresentanza dei deputati e dei senatori, essendo un riferimento di ordine generale riassuntivo che nella Costituzione è presente poche volte e sempre con un significato generale.

Quanto alla rappresentanza della Repubblica, non vi è alcuna deroga al fatto che con questo articolo, nell'ipotesi che si accetti la contestualità tra mandato parlamentare senatoriale e mandato regionale, verrebbe escluso il vincolo di mandato nei confronti delle Regioni. Si afferma che le Regioni sono parte dell'articolazione della Repubblica e l'esclusione del vincolo di mandato riguarda anche le Regioni (non escluse le Regioni, ma, al contrario, anche le Regioni). Lo dico per evitare dubbi interpretativi su una norma di particolare significato.

Il parere dunque è contrario a tutti gli emendamenti, con queste precisazioni.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1, identico agli emendamenti 10.5, 10.10, 10.12 e 10.700.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento soppressivo da me presentato, analogo a quello di altri colleghi, perché la formulazione del testo tende ad introdurre una inaccettabile distinzione tra Nazione e Repubblica.

Noi con questa formulazione aggraviamo l'errore già commesso, nell'ambito della riforma del Titolo V, con il nuovo articolo 114, approvato nella passata legislatura, in cui si parla di Repubblica costituita da Co-

muni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, equiparando lo Stato alle altre articolazioni territoriali.

Con la formula introdotta dall'articolo 10 del testo al nostro esame aggraviamo questa situazione di confusione, confermando una concezione dello Stato come qualcosa di diverso dalla Repubblica e individuando la Repubblica come soggetto formato da diverse Nazioni.

Quando si dice che si ha paura di spinte secessionistiche e di rottura dell'unità nazionale bisogna guardare anche alle espressioni terminologiche che si usano nella formulazione di norme che appaiono di per sé innocue, ma che in realtà hanno un contenuto eversivo assai peggiore, talvolta, di quello delle norme precettive.

Ecco perché voterò per la soppressione di questo articolo. (*Applausi dei senatori Zanda, Manzella e Dettori*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Petri, posso capire che intendano intervenire colleghi di ogni Gruppo di opposizione, però stiamo per votare un articolo, mi sollecitano di finire anticipatamente la seduta, ma se ci si inserisce per parlare, non so se riusciamo a raggiungere l'obiettivo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi deve scusare ma non ho capito. Lei ci invita ad una sintesi, però ci troviamo di fronte ad un articolo che è un caposaldo della storia del costituzionalismo e assume un significato particolarmente rilevante in questa situazione.

Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 10 innanzitutto perché non siamo d'accordo su questa duplicità Nazione-Repubblica, mentre la formula classica ci andava bene, ed in secondo luogo perché, pur riconoscendo quanto diceva il relatore, e cioè che il fatto che si specifichi che ogni deputato e ogni senatore rappresentano la Nazione, è un rafforzativo, tuttavia noi riteniamo che sia del tutto pleonastico.

Ripeto, questo è un articolo che ha un significato storico ed è consolidato in tale significato. I deputati rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato; ciascun deputato rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. I due elementi (l'individualità della rappresentanza pur in un organismo assembleare e l'impedimento ad ogni vincolo di mandato) sono elementi caratterizzanti le democrazie rappresentative quali sono venute a costituirsi in tutta l'Europa occidentale.

E su questo caposaldo lei mi insegnerà, signor relatore, che si discusse a lungo nella Costituente francese e le tesi che si contrapponevano tra la Costituzione del 1791 e la Costituzione del 1793 erano proprio relative a questo punto, cioè se i deputati avessero questa autonomia di giudizio.

Lei sa perfettamente anche che questo elemento andò poi affermandosi e a questa conclusione erano arrivate anche le democrazie anglosassoni per vie diverse. In questa stessa Aula ho già avuto modo di citare

quella famosa «Lettera agli elettori di Bristol» dell'esimio costituzionalista inglese Burke.

È importante, quindi, che noi si riaffermi nella nostra Costituzione questo, perché altrimenti perderemmo i riferimenti essenziali delle democrazie rappresentative. E se perdessimo quei riferimenti, non so in quale tipo di democrazia entreremmo, ma verosimilmente in una pretesa democrazia diretta che finirebbe per diventare poi una oligarchia populista.

Per questo, la salvaguardia di questo articolo ci sta particolarmente a cuore, ma nel momento in cui l'affermiamo, non possiamo non rilevare come, in questo articolo, essa entri in contraddizione con altre novelle costituzionali che noi stiamo approvando.

Allora, è vero che riaffermiamo l'articolo 67 in tutta la sua forza e in tutto il suo valore, oppure è soltanto un orpello, un'incrostazione storica che non rimuoviamo per pudore, ma che stiamo effettivamente trasformando, togliendo alla nostra Costituzione quei caratteri tipici delle democrazie rappresentative? È questo il quesito che noi poniamo.

Quando noi immaginiamo che i senatori rappresentino la Regione – e lo abbiamo fatto come ho evidenziato riguardo al precedente articolo – noi contravveniamo a quella rappresentanza nazionale che invece qui affermiamo. Ci siamo mai sognati di immaginare che il numero legale di quest'Assemblea fosse legato non già alla maggioranza dei suoi componenti ma alla presenza di rappresentanti di un certo numero di Gruppi parlamentari?

Non ci siamo mai sognati di fare una cosa del genere, perché noi sappiamo che l'appartenenza ad un Gruppo parlamentare è naturalmente un'identità politica che qualifica ciascuno di noi, che verosimilmente orienta la nostra azione politica, ma il tratto saliente della nostra rappresentanza è il mandato elettorale privo di vincolo che abbiamo ricevuto, tanto più nel momento in cui ciascuno di noi è stato eletto non già in una lista di partito ma in un collegio uninominale in cui naturalmente ha raccolto una maggioranza di voti, e verosimilmente una minoranza di voti contrari, ma che ne fanno sempre e comunque il rappresentante di un elettorato.

Egli, quindi, nella sua rappresentanza, deve essere in grado di ottemperare sia alle volontà che naturalmente hanno espresso gli elettori nel voto positivo, sia quelle resistenze o controvolontà che hanno espresso gli elettori nel voto negativo nei suoi confronti: questa è la grandezza del mandato che ci rende responsabili di quella decisione e di quella sintesi che fanno di questa Assemblea l'elemento rappresentativo della nostra società: ma solo e soltanto se ci sono questa coscienza e questa capacità di sintesi, se c'è questa libertà di espressione. È fondamentale.

Noi, invece, la neghiamo, mentre la affermiamo all'articolo 67, sia nelle modalità organizzative del Senato, sia – come vedremo – nelle modalità organizzative della Camera, dove introduciamo dei palesi ed evidenti vincoli al mandato rappresentativo e dove quindi togliamo forza ed elementi strutturali alla natura rappresentativa della nostra democrazia.

Dobbiamo riflettere su questo, signor Presidente. A me spiace che lei consideri questa una perdita di tempo; capisco il suo invito di carattere organizzativo, però la sostanza è relevantissima riguardo a questo articolo.

Non posso, poi, non rilevare brevemente che, nell'esaminare l'articolo 10 analizzeremo anche degli articoli aggiuntivi che intervengono a modificare ulteriori articoli della Costituzione: uno su tutti, l'articolo 68, su cui abbiamo discusso mesi e mesi riguardo a un apposito disegno di legge, e che invece in questa sede tratteremo *en passant* come articolo aggiuntivo che impegnerà la riflessione di questa Assemblea forse per un'ora. Ma poi naturalmente allo scadere di quell'ora sentiremo qualche sollecito da parte del relatore, da parte del Presidente della Commissione, o da parte della Presidenza stessa, e questo francamente lo ritengo inammissibile, signor Presidente: non si può procedere ad una riforma costituzionale di tale respiro in questo modo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Peterlini. Applausi ironici dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Senatore Petrini, mi spiace, ma la richiesta alla Presidenza è stata avanzata dai Gruppi dell'opposizione.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, farò perdere pochissimi minuti, ma mi sembra giusto commentare l'emendamento 10.1 del senatore Del Pennino, al quale mi dichiaro, a nome del Gruppo, favorevole.

Mi auguro che si possa completare l'esame degli emendamenti all'articolo 10, ad esclusione degli aggiuntivi, e dell'articolo 11, ma in realtà la questione sottesa dall'emendamento Del Pennino è sufficientemente importante da meritare che negli atti parlamentari futuri studiosi trovino una qualche traccia di attenzione da parte di questa Assemblea.

Molti di noi hanno insegnato nelle università della Repubblica diritto costituzionale, o dottrina dello Stato, o filosofia politica, cioè si sono misurati con la teoria della rappresentanza. Tutti in quest'Aula sanno che la rappresentanza politica è qualcosa di molto diverso dall'istituto della rappresentanza così com'è conosciuto nell'ordinamento giuridico.

La rappresentanza nell'ordinamento giuridico, nel diritto civile, vede una persona giuridica o fisica mandante, una persona giuridica o fisica mandatario e un mandato che può essere revocato. La rappresentanza politica è tutt'altra cosa. Non a caso, si usa da sempre nelle Costituzioni liberaldemocratiche l'espressione «senza vincolo di mandato»: il rappresentante non rappresenta un rappresentato, o una somma di rappresentati, ma un'entità immateriale, il Corpo elettorale, la Nazione; rappresenta – se vogliamo usare espressioni del tempo in cui la rappresentanza politica fu introdotta nelle Costituzioni, fine Settecento – la volontà generale, non rappresenta volontà particolari.

Allora, se teniamo presente questo, che ormai è un portato consolidato della tradizione liberaldemocratica del pensiero costituzionale, del pensiero di filosofia politica della storia dell'Europa occidentale, allora c'è da chiedersi che cosa significhi questa doppia dizione «la Repubblica e la Nazione». Avremmo potuto parlare solo della Repubblica intendendo che con essa significavamo la Nazione? Forse è improprio, ma certo se parliamo di Repubblica e Nazione diciamo chiaramente in Costituzione che stiamo parlando di due cose diverse e non assimilabili.

Se allora per Repubblica non possiamo non intendere ciò che la stessa Costituzione scrive, e cioè, lo ricordava il relatore, Repubblica composta da Comuni, Province, Città metropolitane, Province e Regioni e Stato, quindi una *summa* di istituzioni politico-giuridiche, questo concetto non è assimilabile a quello di Nazione.

Qui si incorre nell'errore in cui credo sia incorso il senatore Gubert, quando ha affermato che abbiamo in Italia una pluralità di nazioni. No, abbiamo una pluralità di gruppi etnici, se vogliamo di popoli, anche se non so bene cosa significhi questo concetto, ma non abbiamo nazioni diverse. Tant'è che chiamavamo i valdostani e gli altoatesini a servire nell'esercito italiano, finché vi era una leva obbligatoria, non a caso introdotta negli stessi anni in cui la rappresentanza politica è diventata rappresentanza della Nazione, cioè sulla base degli stessi principi filosofici.

Credo, pertanto, sarebbe meglio sopprimere l'articolo e mantenere la dizione relativa alla Nazione. Non leviamo nulla a questa Costituzione se manteniamo il concetto tradizionale di rappresentanza politica del costituzionalismo liberaldemocratico. Infatti, che l'Italia sia una Repubblica federale lo abbiamo scritto altrove in questa Costituzione, la circostanza che i parlamentari rappresentino una serie di organi della Repubblica, di suoi elementi costituenti quali sono Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato eccetera, introduce un concetto improprio, perché non li rappresentano, né in termini di rappresentanza civilistica, né in termini di rappresentanza politica.

Se vogliamo dire che li rappresentano in termini di rappresentanza politica, allora valgono tutte le considerazioni negative e critiche che faceva il senatore Villone. Quindi, non rappresentano le componenti della Repubblica e se rappresentano un qualcosa di materiale non possono che rappresentare ciò che nel costituzionalismo liberaldemocratico hanno sempre rappresentato, cioè questa entità immateriale che è il corpo elettorale e la Nazione che si esprime attraverso esso e attraverso coloro che la rappresentano senza vincolo di mandato.

Pertanto, Presidente, mi sembra assolutamente impropria tale dizione. Penso quindi che occorra accogliere l'emendamento del senatore Del Penino. Ripeto, l'accoglimento di tale emendamento non tocca minimamente l'assetto organizzativo della Repubblica, così come questa nuova formulazione della Costituzione nei suoi vari articoli introduce o vorrebbe introdurre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Del Pennino, identico agli emendamenti 10.5, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, 10.10, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, 10.12, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 10.700, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 10.800 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.801.

MANZELLA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, consegno anch'io agli atti parlamentari la mia assoluta contrarietà giuridica e direi anche etico-politica al dualismo che qui si vuole introdurre tra le nozioni di Nazione e di Repubblica; una contrarietà che è anche una denuncia di responsabilità assai gravi, che in questo scorcio di seduta, in un'Aula stanca, si stanno assumendo.

Vede, l'articolo 67, usa la parola Nazione e tale termine viene utilizzato poche volte nella Costituzione. La Costituzione lo usa tre o quattro volte, ad esempio, a proposito della Pubblica amministrazione, che è al servizio esclusivo della Nazione, del patrimonio culturale, che è patrimonio della Nazione, e del Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale. Direi che la Nazione in questa formulazione dell'articolo 67 comprende anche le forme istituzionali in cui il nostro Paese si esprime e si struttura.

La Nazione comprende anche la Repubblica nella sua funzione storica e culturale. Anche se noi ammettiamo nel nostro Senato dei rappresentanti regionali, i Presidenti delle Regioni, come abbiamo detto più volte anch'essi svolgeranno una funzione nazionale.

C'è una qualche ragione logica per questo dualismo? Credo che una ragione ci sia, lo ha accennato il senatore Gubert rispettabilmente e con più autorità lo ha affermato il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione qualche giorno fa a Milano, quando ha testualmente detto che l'Italia è uno Stato eterogeneo dal punto di vista etno-nazionale e che per i padani, gruppo nazionale, la lealtà verso la Nazione e quella verso lo Stato sono distinte e possono entrare in competizione tra loro. Ecco, quindi, la ragione della dicotomia.

Se sedesse in Aula il simpatico senatore Calderoli avrei chiesto a lui, che le Gazzette descrivono come l'ideologo, il Suslov della Lega, di dare un'interpretazione autentica, ma in questo momento non veste i panni di senatore. Forse il relatore D'Onofrio o qualcun altro dirà che io prendo troppo sul serio le parole del Ministro per le riforme e che il ministro Bossi quando parla a Milano è solo una specie di zuzzurellone che si ri-

volge ai suoi elettori, mentre a Roma è un politico responsabile, un Ministro del Governo nazionale.

Non accetto questo tipo di considerazioni: credo in questo caso di dover nutrire il massimo rispetto per le parole di un Ministro della Repubblica, che è sempre tale qualunque sia la sede in cui si esprime.

Poco fa il collega Del Pennino riecheggiava la parola che lei, onorevole relatore, ha usato: la paura. Quelle ansie repubblicane che ci vengono da un comune passato si esprimono nella paura per la tenuta della compagine nazionale.

Fra qualche giorno, un Presidente di Regione non proprio di sinistra, il Presidente della Regione Lazio, celebrerà solennemente l'anniversario della Repubblica romana e della sua Costituzione. Ebbene, nel quarto punto del preambolo della Costituzione della Repubblica romana si dice che la Repubblica romana rispetta ogni Nazione straniera, ma propugna la Nazione italiana.

Sono convinto che in questo momento, in questo scorcio di seduta che così graziosamente è stato concesso per una riunione di Gruppo, si stia parlando di cose importanti, che vengono dal passato, vengono da lontano e che tuttavia sono rimaste sempre nel patrimonio di quegli italiani che hanno creduto nell'italianità.

Quindi, per stornare queste paure, queste preoccupazioni forse infondate, questa idea che la contrapposizione Nazione-Repubblica possa nascondere un pluralismo nazionale, così come nel discorso di un Ministro responsabile della Repubblica, proporrei al relatore di aggiungere dopo la parola «Nazione» la parola «italiana», in modo tale che la dizione diventerebbe «Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione italiana e la Repubblica».

Faccio questa proposta e la lascio agli atti parlamentari, sperando che non sia troppo scandalosa per il relatore e per il Presidente della nostra Commissione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, e del senatore Zavoli. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La chiusura alle ore 21 è stata fissata dalla Conferenza dei Capigruppo. Se poi vedrò in giro il collega Calderoli, riferirò ciò che lei mi ha incaricato di dirgli.

Metto ai voti l'emendamento 10.801, presentato dal senatore Di Girolamo.

Non è approvato.

Gli emendamenti 10.802 e 10.804 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 10.4, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 10.803 è stato ritirato.

L'emendamento 10.501 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 10.1 e dei successivi di contenuto identico.

Metto ai voti l'emendamento 10.502, presentato dal senatore Passigli, identico all'emendamento 10.503, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, avrei voluto svolgere la dichiarazione di voto sull'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già respinto, senatore Gubert.

GUBERT (*UDC*). Non mi sembra.

PRESIDENTE. Le assicuro che nessuno ha votato a favore della proposta.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, seguo benissimo i lavori e sono sempre attento ai miei emendamenti: lei non ha chiamato l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato votato insieme all'emendamento 10.4, di contenuto identico, e non è stato approvato. In ogni caso, le concedo la parola per una breve dichiarazione.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, mi dispiace che non ci sia una cultura politica sufficiente per distinguere la statualità dalla nazionalità. Non è un ritorno indietro, ma un andare avanti: le appartenenze diventano sempre più multiple e complesse, perciò non si può identificare lo Stato con una delle espressioni culturali che la collettività può darsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.701, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, e 10.504, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 sono stati accantonati.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 11.2 intende sopprimere l'articolo 11. La differenza tra il testo licenziato dalla Commissione e quello attuale della Costituzione sta nella previsione di una identica indennità per i deputati e i senatori.

La posizione del senatore, così come la costruirà la maggioranza, è intrinsecamente precaria perché la contestualità, confermata dal relatore, configura un senatore di serie C, con un mandato intrinsecamente precario, per cui il richiamo alla formula storica «senza vincolo di mandato» è omaggio puramente verbale.

Muovendo da tale considerazione, vorrei lasciare agli atti la seguente riflessione: in questo Paese, come è noto, il lavoratore precario, anche se lavora di più, guadagna normalmente di meno; ritengo, quindi, opportuno mantenere la possibilità che la legge, per il senatore intrinsecamente precario, ancorché lavori di più avendo un collegio doppio rispetto a quello del deputato, stabilisca un'indennità inferiore.

Per questa ragione mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Quella del senatore Villone è un'ulteriore interpretazione della flessibilità del lavoro.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 11.500 per il quale il parere è favorevole. Esso prevede che l'indennità di senatori e deputati non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive.

Questa proposta del senatore Calderoli viene incontro alla diffusa richiesta di evitare che deputati e senatori cumulino compensi per diversi mandati elettivi; già allo stato attuale così non è, ma per evitare che questa possibilità si dia nel futuro è opportuno costituzionalizzare il principio.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 11.2, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.800, 11.801 e 11.802 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.500/1.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, mi sembra che quanto ha detto il relatore a proposito dell'emendamento 11.500 dovrebbe confortare un'approvazione del subemendamento 11.500/1, presentato dal senatore Bassanini, al quale aggiungo la mia firma.

Infatti, non si vede perché il divieto di cumulabilità non debba essere esteso a qualsiasi carica pubblica, non solo elettiva, ma anche derivante da nomina. Sottolineerei, quindi, l'opportunità dell'approvazione del subemendamento 11.500/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.500/1, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.500, presentato dal senatore Calderoli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Come concordato, sospendiamo l'esame del provvedimento. Passeremo all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 in una fase successiva.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 18 febbraio 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-LACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700) *(Relazione orale)*.

3. Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze

sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,16*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con emendamenti. V. seduta 536*(Modalità di funzionamento delle Camere)*

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

EMENDAMENTO 8.808 E SEGUENTI

8.808

TONINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, dopo le parole: «Capo dell'Opposizione» aggiungere i seguenti periodi: «Il Capo dell'Opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'Opposizione. Il Capo dell'Opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'Opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

8.38

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.918

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.38

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o Organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai Gruppi di Opposizione.».

8.519

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «ispettivi,» inserire le seguenti: «di inchiesta.».

8.21

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale.».

8.36

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

8.916

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.36

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

8.3

GUBERT

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«Il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni indipendentemente dalla vicinanza politica alla maggioranza che ha dato fiducia al Governo nazionale, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

8.520

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», ivi richiamato, inserire, in fine, il seguente:

«Il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. L'articolo 65, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

EMENDAMENTI

9.3

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

9.2TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «terzo comma» aggiungere le seguenti: «e con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere».*

9.800

DI GIROLAMO

Ritirato*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «i casi di ineleggibilità» aggiungere le seguenti: «di conflitto d'interesse».*

9.802

MONTALBANO

Ritirato*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «con l'ufficio di deputato o di senatore» aggiungere le seguenti: «e fissa il limite consentito al numero di mandati elettivi consecutivi».*

9.801

MONTALBANO

Ritirato*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «con l'ufficio di deputato o di senatore» aggiungere le seguenti: «e fissa i limiti al numero dei mandati elettivi».*

9.1

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di membro del Governo, o di Autorità indipendente».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9****9.0.803**

MONTINO

Ritirato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulla decisione delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva"».

9.0.500 testo 2/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 9.0.500 (testo 2), al comma 1 capoverso «Art. 66», al secondo periodo, dopo le parole: «ed a maggioranza dei» inserire le seguenti: «tre quinti dei».

9.0.500 testo 2/2 (già em. 9.0.2)

MANZELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.500 (testo 2), aggiungere, infine, i seguenti commi:

«Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare.

Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti».

9.0.500 testo 2/3 (già em. 9.0.1)

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

All'emendamento 9.0.500 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

9.0.500 testo 2/4 (già em. 9.0.700)

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 9.0.500 testo 2/3

All'emendamento 9.0.500 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

9.0.500

CALDEROLI

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica"».

9.0.500 (testo 2)

CALDEROLI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica"».

9.0.2

MANZELLA

V. em. 9.0.500 testo 2/2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare.

Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti"».

9.0.1

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

V. em. 9.0.500 testo 2/3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

9.0.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

V. em. 9.0.500 testo 2/4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

EMENDAMENTI

10.1

DEL PENNINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.10

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.12

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.800

BRUNALE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

"È vietata la formazione di partiti politici, movimenti e gruppi parlamentari che perseguano finalità in contrasto con i principi supremi della Costituzione. Sul loro scioglimento decide la Corte costituzionale"».

10.801

DI GIROLAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – I deputati ed i senatori rappresentano la nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

10.802

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – I deputati ed i senatori rappresentano la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

10.804

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – I deputati ed i senatori rappresentano la nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

10.2

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

10.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 10.2**

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»

10.803

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

10.501

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione degli id. emm. 10.1, 10.5, 10.10, 10.12 e 10.700

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «deputato e ogni senatore», con le seguenti: «membro del Parlamento».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e la Repubblica».

10.502

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «la Nazionee».

10.503

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Id. em. 10.502

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «la Nazionee».

10.9

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «e la Repubblica».

10.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 10.9

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «e la Repubblica».

10.504

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 10.9

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «e la Repubblica».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

EMENDAMENTI

11.1

GUBERT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.800

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I deputati e i senatori ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

11.801

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I deputati e i senatori ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge».

11.802

DI GIROLAMO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

11.500/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 11.500, sopprimere la parola: «elettive».

11.500

CALDEROLI

Approvato

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Emm. 8.36 e 8.916, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	218	217	001	092	124	109	RESP.
2	NOM.	DDL cost. n. 2544. Articolo 8, nel testo emendato	224	223	000	133	090	112	APPR.
3	NOM.	DDL cost. n. 2544. Articolo 9	235	234	000	141	093	118	APPR.
4	NOM.	DDL cost. n. 2544. Emm. 9.0.500 (testo 2)/3 e 9.0.500 (testo 2)/4, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	223	221	000	086	135	111	RESP.
5	NOM.	DDL cost. n. 2544. Em. 9.0.500 (testo 2), Calderoli e Pastore	222	221	001	138	082	111	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C	F	C	C		
AGOLIATI ANTONIO	C	F	F	C	F
AGONI SERGIO	C	F	F	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO		C	C	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	C	F
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C		F	C
BALBONI ALBERTO	C	F	F	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	C	C	F	C
BARELLI PAOLO	C	F	F		
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	F	C	F
BASSANINI FRANCO	F	C	C	F	C
BASSO MARCELLO	F	C	C	F	C
BASTIANONI STEFANO			C	F	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		C	C	F	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	C	F	C
BATTISTI ALESSANDRO			C	F	C
BEDIN TINO	F	C	C	F	C
BERGAMO UGO	C	F	F	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO			F	C	F
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	F
BOBBIO LUIGI	C	F	F		F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	F	C	F
BONATESTA MICHELE	C	F	F	C	F
BONAVITA MASSIMO	F		C	F	C
BONFIETTI DARIA	F	C	C	F	

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	F	C	F
BOREA LEONZIO	C	F	F	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	F	F	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	F	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	C	C	F	C
BRUTTI MASSIMO		C	C	F	C
BRUTTI PAOLO	F	C	C	F	C
BUCCIERO ETTORE	C	F	F	C	F
BUDIN MILOS	F	C	C	F	C
CADDEO ROSSANO	F	C	C	F	C
CALDEROLI ROBERTO	C	F	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	F	F	C	F
CALVI GUIDO	F	C		F	
CAMBER GIULIO	C	F	F	C	F
CAMBURSANO RENATO	F				
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	F	C	F
CARELLA FRANCESCO				F	C
CARRARA VALERIO	C	F	F	C	F
CARUSO ANTONINO	C	F	F	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C		F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F				
CENTARO ROBERTO		F	F		
CHERCHI PIETRO	C	F	F	C	F
CHINCARINI UMBERTO	C	F	F	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	F	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	C	C	F	C
CICCANTI AMEDEO	C		F	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	F	C	F

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
COLETTI TOMMASO	F	C		F	C
COLLINO GIOVANNI			F		F
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	F	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	F	C	F
CORRADO ANDREA	C	F	F	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	C	C		
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	C	C		C
COZZOLINO CARMINE	C	F	F	C	F
CREMA GIOVANNI	A	C	C	F	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	F	F	C	F
CURTO EUPREPIO		F	F	C	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F	F	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		C	C		
DANIELI FRANCO	F	C	C		
DANIELI PAOLO	C	F	F	C	F
DANZI CORRADO	M	M	M	M	M
DATO CINZIA			C	F	C
DEBENEDETTI FRANCO	F				C
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F	C	F
DEL PENNINO ANTONIO		F	F	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	C	C		
DEMASI VINCENZO	C	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	F		C	F	C
DE RIGO WALTER	C	F	F	C	F

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DETTORI BRUNO	F	C	C	F	C
DE ZULUETA CAYETANA	F	C			
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	C	F	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	F	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	C	C		C
DONATI ANNA	F	C	C	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	F	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F	F	C	F
FABBRI LUIGI	C	F	F	C	F
FABRIS MAURO			C		
FALCIER LUCIANO	C	F	F	C	F
FALOMI ANTONIO	F	C	C	F	C
FASOLINO GAETANO	C	F	F	C	F
FASSONE ELVIO	F	C	C	F	C
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	F	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	F	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F		F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C		F	C	F
FLAMMIA ANGELO	F		C	F	C
FLORINO MICHELE	C	F	F	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C	F	C
FORLANI ALESSANDRO	C				
FORTE MICHELE	C	F	F	C	F
FRANCO PAOLO	C	F	F	C	F
FRANCO VITTORIA	F	C	C	F	C
GABURRO GIUSEPPE	C	F	F	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	C	C	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	C	F	C
GASBARRI MARIO	F	C	C	F	C
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	F
GIARETTA PAOLO		C	C	F	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	C	C	F	C

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GIRFATTI ANTONIO	C	F	F	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	F	F	C	F
GRECO MARIO	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI			F	C	
GRILLOTTI LAMBERTO		F	F	C	F
GRUOSSO VITO	F	C	C		
GUASTI VITTORIO	C	F	F	C	F
GUBERT RENZO	F	C	F	F	F
GUBETTI FURIO	C	F	F	C	F
GUERZONI LUCIANO	F	C		F	C
IANNUZZI RAFFAELE		F	F	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F	F	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	F	C	F
IOVENE ANTONIO	F	C	C	F	C
IZZO COSIMO	C	F	F	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F	F	C	F
LABELLARTE GERARDO	F				
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE		F	F	C	F
LIGUORI ETTORE	F	C			
LONGHI ALEANDRO	F		C	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C	C	F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA			C		
MAGNALBO' LUCIANO	C	F		C	F
MAINARDI GUIDO	C	F	F	C	F
MALABARBA LUIGI	F	C	C		C
MALAN LUCIO	C	F	F	C	F
MANCINO NICOLA		C	C	F	C
MANFREDI LUIGI	C	F	F	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA		C	C	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MANUNZA IGNAZIO	C	F	F	C	F
MANZELLA ANDREA	F	C	C	F	A
MANZIONE ROBERTO	F	C	C	F	
MARANO SALVATORE	C	F	F	C	F
MARINI CESARE		C	C	F	
MARINO LUIGI	M	M	C	F	C
MARITATI ALBERTO	F	C			C
MARTONE FRANCESCO			C	F	C
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	C	F	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	F	C	F
MEDURI RENATO			F	C	F
MELELEO SALVATORE	C	F	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F	C	F
MICHELINI RENZO	F	C	C	F	C
MINARDO RICCARDO	C	F	F	C	F
MODICA LUCIANO	F	C	C	F	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	F	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			C	F	C
MONTALBANO ACCURSIO		C	C	F	
MONTI CESARINO		F	F	C	F
MONTICONE ALBERTO	F			F	C
MONTINO ESTERINO	F	C	C	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C		F	C
MORO FRANCESCO	C	F	F	C	F
MORRA CARMELO	C	F	F	C	F
MORSELLI STEFANO	C	F	F	C	F
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE	C	F	F	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO				F	
MUZIO ANGELO	F	C	C	F	C
NANIA DOMENICO			F	C	F
NESSA PASQUALE	C	F	F	C	F

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
NIEDDU GIANNI	F	C	C	F	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M	M	M	M
NOVI EMIDDIO	M	M	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE	F	C	C	F	C
OGNIBENE LIBORIO	C	F	F	C	F
PACE LODOVICO	C	F	F	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C	C	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	C			
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F		C	F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	F	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	C	C	F	C
PASSIGLI STEFANO	F	C	C	F	C
PASTORE ANDREA	C	F	F	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	F	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO		C			
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	F	C	F
PELLICINI PIERO	C	F	F	C	F
PERA MARCELLO	P	P			
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	F	C	F
PESSINA VITTORIO	C	F	F	C	F
PETERLINI OSKAR		C	C	F	C
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C	F	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	C	F	C
PIANETTA ENRICO	C	F	F	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	C	F	C
PICCIONI LORENZO	C	F	F	C	F
PILONI ORNELLA	F	C	C	F	C
PIROVANO ETTORE	C		F	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	C	C	F	C
PONTONE FRANCESCO			F	C	F

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	F	C	F
PROVERA FIORELLO	C	F		C	F
RAGNO SALVATORE	C	F	F	C	F
RIGONI ANDREA	F	C	C	F	C
RIPAMONTI NATALE	F				
RIZZI ENRICO	C	F	F	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.			C		
RONCONI MAURIZIO		F	F	C	F
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F	C	F
SALERNO ROBERTO			F	C	F
SALINI ROCCO	C	F	F	C	F
SALVI CESARE	F	C			
SALZANO FRANCESCO	C	F	F	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	F	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	F	C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F				C
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	F		
SCOTTI LUIGI	C	F	F	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	F	C	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	F	C	F
SODANO TOMMASO	F	C	C		C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	C		
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	F	C	F
STANISCI ROSA	F	C	C	F	C
STIFFONI PIERGIOORGIO		F	F	C	F
SUDANO DOMENICO	C	F	F	C	F
TAROLLI IVO	C	F	F	C	F

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
TATO' FILOMENO BIAGIO	M	M	M	M	M
TESSITORE FULVIO	F	C	C	F	C
TIRELLI FRANCESCO		F	F	C	F
TOFANI ORESTE	C	F	F	C	F
TOGNI LIVIO	F	C	C		
TOIA PATRIZIA	F				
TOMASSINI ANTONIO	C	F	F	C	F
TONINI GIORGIO	F		C		
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	F	C	F
TREDESE FLAVIO	C	F	F	C	F
TREMATERRA GINO	C	F	F	C	F
TREU TIZIANO	F	C	C	F	C
TUNIS GIANFRANCO	M	M	M	M	M
TURCI LANFRANCO		C	C	F	C
TURRONI SAURO	F	C	C	F	C
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE		F	F	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F	C	C	F	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	F	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C	F	C
VICINI ANTONIO	F	C	C	F	C
VILLONE MASSIMO	F	C	C	F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	C	F	C
VIVIANI LUIGI	F	C	C	F	C
VIZZINI CARLO	C	F	F	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F		C		
ZANDA LUIGI ENRICO	F	C	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	F	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	C	F	C

Seduta N. 0540 del 17-02-2004 Pagina 10

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ZICCONE GUIDO	C	F	F	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	F	C	F

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Veraldi Donato Tommaso, Scalera Giuseppe, Zanda Luigi Enrico
Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761)
(presentato in data **17/02/2004**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Dettori Bruno ed altri

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna (2665)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 5^a Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Bettamio Giampaolo

Riapertura dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2731)

previ pareri delle Commissioni 5^a Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Menia Roberto

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano - dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (2752)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 7^a Pubb. istruz.

C.1874 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **17/02/2004**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756)

previ pareri delle Commissioni 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 11^a Lavoro

C.4347 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2678);

(assegnato in data **17/02/2004**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. De Petris Loredana ed altri

Nuova disciplina degli illeciti penali e amministrativi relativi alle società commerciali (2682)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze

(assegnato in data **17/02/2004**)*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Filippelli Nicodemo Francesco

Istituzione di una sezione distaccata del tribunale dei minorenni di Catanzaro in Crotone (2704)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)*3ª Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (2706)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 11ª Lavoro, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

(assegnato in data **17/02/2004**)*3ª Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 (2707)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 11ª Lavoro, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

(assegnato in data **17/02/2004**)*4ª Commissione permanente Difesa*

Sen. Crema Giovanni

Modifiche all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (2733)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)*6ª Commissione permanente Finanze*

Sen. Scalera Giuseppe

Modifica alla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, nonché norme per l'agevolazione dell'acquisto della prima casa di abitazione ed il recupero edilizio (2621)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 13ª Ambiente

(assegnato in data **17/02/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe ed altri

Riduzione dell'IVA sui prodotti audiovisivi (2635)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria

(assegnato in data **17/02/2004**)*6ª Commissione permanente Finanze*

Sen. Scalera Giuseppe ed altri

Modifica alla legge 7 aprile 2003, n. 80, in materia di deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare (2636)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Asciutti Franco ed altri

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella « lista del patrimonio mondiale », poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubbl., 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **17/02/2004**)*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Bevilacqua Francesco, Sen. Meduri Renato

Nuove disposizioni in materia di riordino delle università per stranieri (2712)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio

(assegnato in data **17/02/2004**)*11ª Commissione permanente Lavoro*

Sen. Formisano Aniello

Modifica alla legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento (2693)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data **17/02/2004**)*14ª Commissione permanente Unione europea*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubbl. istruz., 8ª Lavori pubbl., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **17/02/2004**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri in data 17/02/2004 il Senatore Martone Francesco ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione» (2060).

Documenti, deferimento a Commissioni permanenti

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII*, n. 4) è stata deferita, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» (n. 338).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni

alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria» (n. 340).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1^a, 3^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari» (n. 341).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1^a, 2^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» (n. 342).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1^a, 2^a, 10^a, 12^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo

schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 9ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 febbraio 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione concernente i risultati dell'attività di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) per l'anno 2002 (*Doc. XV*, n. 217).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battisti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01159, della senatrice Toia.

I senatori Battisti e Boco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06118, dei senatori Malabarba ed altri.

Interrogazioni

VALLONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*
– Premesso che:

sabato 7 febbraio 2004 il ministro Matteoli rilasciava a «Il Messaggero» un'intervista, nella quale dichiarava che aveva deciso di non finanziare più le domeniche ecologiche in quanto le riteneva tanto inutili quanto le targhe alterne e che preferiva spendere i soldi per finanziare interventi strutturali, quali gli incentivi a 120.000 persone che avevano acquistato un motorino Euro2, un accordo con la Fiat e l'Unione petrolifera italiana per installare distributori a metano in tutto il Paese, il cosiddetto

car sharing, ed una campagna informativa per invogliare i cittadini a prendere i mezzi pubblici;

il Ministro dell'ambiente dichiarava di essere, altresì, contrario a convertire il parco autobus con mezzi pubblici ad alimentazione elettrica, in quanto impegno troppo consistente per gli enti locali, ai quali, tuttavia, si rifiutava – e si rifiuta – di concedere contributi statali a tale scopo destinati;

in dichiarazioni riportate nella stessa giornata dall'Agenzia AdnKronos il Ministro dell'ambiente rivendicava per il passato l'adozione di significative misure anti-smog, tra le quali sottolineava in particolare il *car sharing*, già funzionante – a suo avviso - a Torino ed in altre quattro città;

al di là dei vaghi auspici e delle speranze relative ad una opinabile ripresa dell'economia italiana e ad una legge finanziaria più ricca per il prossimo anno, gli interventi specificati con le summenzionate dichiarazioni apparivano – ad avviso dell'interrogante - del tutto inconcludenti ai fini di un concreto potenziamento della mobilità urbana e della sua conversione ecologica;

la quotidiana gestione della politica ambientale e, nello specifico, dell'emergenza-smog è nel nostro Paese ormai interamente sulle spalle dei sindaci, i quali non solo non sono sostenuti finanziariamente dallo Stato, ma vengono ingiustamente criticati per il fatto di applicare le direttive europee in tema di nuovi limiti per gli inquinanti atmosferici;

all'interrogante non risulta, inoltre, che nella città di Torino sia operante il sistema delle «auto in condomino», anche detto *car sharing*, il quale, al contrario, si è rivelato un vero fallimento su tutto il territorio nazionale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda continuare a delegare di fatto la politica ambientale agli amministratori locali o se, al contrario, per il futuro intenda sostenerli;

se il Ministro in indirizzo ritenga di potenziare la mobilità urbana e la sua conversione ecologica con i modesti e risibili provvedimenti specificati in narrativa o se, al contrario, intenda adottare misure e progetti concreti realmente all'altezza delle situazioni di emergenza.

(3-01434)

BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

come pubblicamente attestato dalla FAO, la piaga degli incendi boschivi ha ormai raggiunto proporzioni planetarie, tali da creare danni incalcolabili agli ecosistemi. L'allarme coinvolge non solo l'Italia, ma anche molti Stati europei, tant'è che dalla fine degli anni Novanta ad oggi sono milioni gli ettari di superficie boscata e di macchia mediterranea percorsi dal fuoco;

il nostro Paese dispone di una rilevante flotta aerea regionale e di Stato (16 Canadair 415 e diversi elicotteri speciali) che lo pongono in una posizione di assoluta preminenza nel teatro europeo;

nelle moderne operazioni aeroterrestri di contrasto al fuoco, efficacia e sicurezza si coniugano attraverso un elevato grado di professionalità degli equipaggi di questi velivoli, basato su un corretto, continuo addestramento, nel rispetto della sicurezza del volo;

a queste operazioni di contrasto al fuoco concorrono diverse professionalità istituzionali e di volontariato, sia di terra che in volo, la cui complessa attività caratterizza il «Sistema aeroterrestre» per la lotta agli incendi boschivi;

il Dipartimento della Protezione Civile ha stipulato contratti appalto con esercenze private per la gestione dei velivoli Canadair di proprietà dello Stato che hanno generato forti perplessità sia in ambito amministrativo che tecnico - operativo;

la Società SOREM s.r.l., attuale esercente della flotta Canadair per conto del Dipartimento della Protezione Civile, sin dall'inizio (1998) ha affrontato la delicatissima e rischiosa attività operativa utilizzando, pervicacemente, personale stagionale e straniero;

così facendo, essa ha ignorato le motivate riserve avanzate in molteplici sedi tecniche e politiche, che stigmatizzavano l'assoluta inadeguatezza di questa scelta sotto il profilo della sicurezza ed efficacia delle operazioni, in un contesto di servizio pubblico;

la Società SOREM s.r.l. è stata oggetto di audit ed indagini in relazione a gravi inadempienze, nonché di contestazioni da parte dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ad esempio, incidenti di volo non dichiarati, inappropriata conduzione di emergenze di volo, utilizzazione di presunte parti di ricambio velivoli non conformi alla certificazione di aeronavigabilità, ecc.);

molte delle suddette evidenze sono state oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo da parte di molteplici forze politiche, la gran parte delle quali attende tuttora un'adeguata risposta istituzionale;

considerati attentamente i contenuti dei seguenti atti:

ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003, « Disposizioni urgenti di protezione civile»;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004, «Disposizioni urgenti di protezione civile»; decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 26 gennaio 2004, Repertorio n. 132;

comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile del 6 febbraio 2004,

si chiede di conoscere:

quale sia stata la motivazione che ha condotto a decretare la necessità di permuta di un velivolo Canadair CL415, peraltro di recente costruzione, con altro analogo velivolo di nuova costruzione (tramite relativo conguaglio);

quale sia stata la motivazione che, a distanza di soli tre mesi, ha indotto alla cancellazione di tale permuta, incrementandosi a tre i velivoli ora in acquisizione, atteso il fatto che, in tale periodo, le esigenze e le prospettive concernenti le attività antincendio boschivo si ritiene non siano «oggettivamente» mutate;

quale sia la motivazione che conduce alla «decretazione di urgenza» per l'acquisizione di tre nuovi velivoli Canadair CL415, con un cospicuo impegno finanziario da parte dello Stato, in un momento particolarmente difficile per l'economia del Paese;

quali saranno le strategie afferenti alla flotta di Stato che verranno adottate nella prossima campagna antincendi e quali saranno i provvedimenti per rendere efficace e completamente operativa la flotta Canadair (16 velivoli su 16), vista, tra l'altro, la cronica mancanza di equipaggi di volo, peraltro già evidenziata in numerosi atti di sindacato ispettivo e che con l'acquisizione di tre nuovi velivoli sarà ancor più marcata;

a seguito della decisione da parte del Dipartimento della Protezione Civile di avviare le procedure di gara comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica dei velivoli Canadair CL415, in quale modo il Dipartimento intenda procedere per esercitare le funzioni di controllo sulla corretta formazione ed addestramento aeroterrestre degli equipaggi impiegati sui velivoli di sua proprietà;

se sia stata considerata la necessità di migliorare l'intero sistema antincendi boschivi con una più adeguata «visione aeroterrestre» ed una più marcata «assunzione di responsabilità operativa» da parte del Dipartimento, attraverso l'assunzione della gestione operativa diretta della flotta aerea e del personale navigante, come avviene tra l'altro in altri Paesi europei;

per quale motivo si ricorra a decretazioni d'urgenza (incluse le ordinanze) anche quando non appaiono obiettive situazioni di pericolo e d'emergenza, soprattutto in un settore già elevato a dignità di «sistema» da una recente legge quadro (la n. 353/2000);

se non sia il caso di operare con maggiore organicità, valorizzando le esperienze sinora maturate, la cura della sicurezza, dell'addestramento, della professionalità di tutti gli attori di contrasto al fuoco, per superare la logica dell'emergenza e del contingente;

per quale motivo il Governo abbia, sinora, disatteso di rispondere ai numerosi e documentati atti di sindacato ispettivo presentati in merito, vanificando così le prerogative parlamentari.

(3-01435)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il giorno 5 febbraio 2004 è stato indetto uno sciopero dal sindacato Sincobas del personale della Tirrenia;

gli iscritti e i militanti del Sincobas nell'occasione dello sciopero sono stati trasbordati su navi, quelle che dovrebbero garantire i cosiddetti servizi indispensabili, per i quali la legge n. 146 del 1990 impedisce letteralmente l'esercizio dello sciopero;

la situazione creatasi sulle navi della Tirrenia sta provocando un grave stato di tensione tra i lavoratori e la direzione della società,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'atteggiamento della Tirrenia violi le garanzie costituzionali che tutelano l'esercizio del diritto di sciopero;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per richiamare la Tirrenia ad un corretto rapporto con i sindacati e con i lavoratori.

(4-06143)

LONGHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Considerato che:

esiste da tempo un progetto di porticciolo turistico e riassetto urbanistico dell'area della Marina di Genova Sestri, concordato fra l'impresa "Porto Turistico Camillo Luglio" e le dodici Associazioni nautiche già presenti nell'area;

il progetto prevede la sistemazione in appositi spazi delle sedi e delle imbarcazioni delle dodici associazioni per un totale di 1.000 posti barca per la nautica sociale oltre ad altri circa 1.000 posti barca da vendere al mercato libero;

contrariamente agli accordi stipulati e firmati l'impresa costruttrice pretende di modificare le fasi di realizzazione dell'opera dando priorità alla edificazione di volumi abitativi e commerciali senza realizzare prioritariamente le opere a mare, propedeutiche alla sicurezza, al posto delle attuali sedi sociali della "Lega Navale Italiana", "Canottieri sampierdarenesi" ed altri, che si troverebbero così nell'impossibilità di continuare le attività sociali a favore soprattutto dei ragazzi delle scuole dell'obbligo della Circoscrizione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo per garantire il rispetto degli accordi presi tra Impresa e Associazioni;

se intenda attivarsi presso la Regione Liguria che è intenzionata a finanziare parzialmente l'operazione perché possa esercitare una funzione positiva a salvaguardia della nautica sociale;

se risulti che l'impresa "Porto turistico Camillo Luglio" intenda realizzare soltanto il borgo abitativo rinunciando alle opere di sicurezza in mare.

(4-06144)

LONGHI. - *Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel giugno 2003 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - ha esaminato una segnalazione per la condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente dell'Ordine dei medici e degli Odontoiatri di Napoli nonché Presidente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione ENPAM;

attualmente nessun provvedimento sembra sia stato preso nei confronti del Prof. Giuseppe Del Barone nonostante quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

lo stesso Statuto della Fondazione ENPAM, all'articolo 15, stabilisce le condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche per chi ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati presi da parte della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

quali iniziative si intenda adottare per risolvere la questione esposta al fine di ridare dignità all'intera categoria medica italiana.

(4-06145)

FAVARO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Regione Veneto ha regolamentato le attività estrattive con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

che l'art. 7 della predetta legge prevedeva che la Giunta Regionale, entro 150 giorni dalla sua entrata in vigore, doveva adottare il Piano regionale per le attività di cava (P.R.A.C.);

che a distanza di ben 21 anni la Giunta Regionale ha adottato il predetto Piano con deliberazione di giunta regionale n. 3121 del 23 ottobre 2003;

che tale Piano prevede tra i "contesti vocati" all'apertura di nuove cave per l'estrazione di materiali ghiaiosi anche i terreni agricoli adiacenti alla Villa Emo, impareggiabile complesso immobiliare opera di Andrea Palladio;

considerato:

che il patrimonio immobiliare di Villa Emo, costruita fra il 1550 ed il 1560 nel territorio di Fanzolo, frazione del Comune di Veduggio (Treviso), oltre alla pregevole architettura del Palladio, conserva affreschi dello Zelotti risalenti al 1565 ed opere del Vittoria;

che i terreni agricoli annessi alla Villa e le sue adiacenze, ora peraltro in parte non più di proprietà della famiglia Emo, originariamente avevano un nesso funzionale dal punto di vista sia agrario, sia ambientale (siepi, alberature, cavini canali di scolo, ecc.) con la Villa, situazione che è rimasta ancora integra come allo stato originario;

che con atto del 1996 l'UNESCO ha inserito la Villa nella "World Heritage List" (patrimonio dell'umanità) con specifico vincolo di salvaguardia;

ritenuto che l'approvazione del Piano per le attività estrattive, come adottato dalla Regione Veneto, costituisce pregiudizio all'integrità e conservazione della Villa Emo, nella più ampia accezione del contesto fondiario in cui è inserita,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che la Regione Veneto nell'adozione del Piano per le attività estrattive abbia inserito anche i territori posti nelle im-

mediate vicinanze del complesso immobiliare di Villa Emo come "vocati" all'escavazione;

se non si intenda attivare ogni utile iniziativa amministrativa per apporre sui terreni di cui sopra (sui quali peraltro già il Piano Regolatore Generale del Comune di Vedelago prevede la inedificabilità e la non possibilità di escavazione) idoneo vincolo che impedisca ogni modificazione morfologica e ambientale e che subordini ogni iniziativa imprenditoriale non agricola a richiedere alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici apposito parere vincolante sull'iniziativa da intraprendere.

(4-06146)

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.* – (Già 3-00559)

(4-06147)

FASOLINO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Istituto Sperimentale per il Tabacco, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha sede in Scafati, in immobili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, in base alla legge 6 giugno 1973, n. 306; il comma 1 dell'articolo 3 della legge in oggetto dispone che l'Istituto abbia "in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni"; in base all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, detta norma è tuttora applicabile nonostante la citata convenzione non sia mai stata stipulata;

l'annosa questione relativa ai rapporti con i Monopoli di Stato era in via di risoluzione, attraverso una conferenza di servizi, cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati, ivi compreso il direttore dei Monopoli, dottor Fabio Carducci;

tuttavia i Monopoli hanno improvvisamente ed inopinatamente interrotto la collaborazione, avviando le procedure per la cartolarizzazione degli immobili occupati dall'Istituto: in data 10 dicembre 2003 il direttore dell'Agenzia del demanio, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16.12.2003, ha individuato i beni ritenuti dai Monopoli non strumentali alla propria attività, fra i quali gli immobili occupati dall'Istituto; in data 10 dicembre 2003, con decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2003, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a vendere a trattativa privata, fra gli altri, gli immobili in parola;

l'acquirente è la Fintecna, società nata dalla fusione per incorporazione dell'IRI; la procedura di cessione è stata talmente veloce da far ipo-

tizzare un interesse preesistente agli immobili ed ai terreni attualmente a disposizione dell'Istituto;

a rendere più complessa la situazione è il fatto che nella stessa area sorge un polverificio borbonico, di interesse storico - culturale, di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali;

l'Istituto ha conferito incarico ad un legale di fiducia per l'impugnazione presso il competente tribunale dei citati decreti 10 e 10 dicembre 2003 e di conseguenza per l'annullamento della vendita,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, con i poteri che gli sono propri, a tutela dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati, a salvaguardia di una istituzione scientifica di grande tradizione ed interesse per il territorio e del lavoro di 70 persone tra ricercatori, personale amministrativo ed operai agricoli.

(4-06148)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'ingegner Francesco Sabato, Direttore Generale dell'ANAS S.p.A., avrebbe proposto la propria persona in qualità di membro di una commissione di collaudo per i lavori effettuati sul tratto autostradale A/1 Milano-Napoli;

che tale commissione dovrebbe effettuare il collaudo di un lotto della "variante di valico" il cui valore supera i 720 milioni di euro;

che la nomina in questione sarebbe stata firmata dal Presidente dell'ANAS, ingegner Vincenzo Pozzi;

che il Regolamento n. 55499 dei Lavori pubblici, art. 188, comma 4, è categorico nel vietare l'affidamento di incarichi di collaudo a chi, come l'ing. Sabato, svolge funzioni di supervisione e controllo dei lavori relativi alle concessionarie autostradali;

che il Presidente dell'ANAS, ingegner Vincenzo Pozzi, avrebbe affidato contestualmente ad un parlamentare, membro della Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica, un incarico di collaudo per il tratto autostradale A/4 Torino - Milano,

si chiede di conoscere se tali notizie corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare al fine di correggere un tale gravissimo abuso di potere commesso per favorire chi non ha, evidentemente, titolo per essere designato.

(4-06149)

